

**Deliberazione n. 2/2014/VSGO**

*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai Magistrati

dott. Antonio De Salvo	presidente
dott. Marco Pieroni	consigliere
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott. Sergio Basile	consigliere
dott. Ugo Marchetti	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore)
dott. Federico Lorenzini	referendario

\*\*\*

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione,

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

Visto l'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in forza del quale gli atti di spesa concernenti gli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza, nonché quelli relativi ad attività di relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;

Vista la propria deliberazione n. 27/2013/INPR, adottata nelle adunanze del 17 e 31 gennaio 2013, con la quale sono stati approvati i programmi di controllo per l'anno 2013;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa al *"Monitoraggio degli atti di spesa relativi a collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza posti in essere nell'esercizio finanziario 2010 dagli enti pubblici aventi sede nella regione Emilia-Romagna e trasmessi ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre*



*[Handwritten signature]*

2005, n. 266”;

Vista la relazione concernente gli esiti dell’indagine suddetta, predisposta dal consigliere Massimo Romano e dal primo referendario Riccardo Patumi;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 3 del 9 gennaio 2014, con la quale la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;

Uditi i relatori, consigliere Massimo Romano e primo referendario Riccardo Patumi;

DELIBERA

di approvare l’allegata relazione, che fa parte integrante della presente delibera, riguardante *“Monitoraggio degli atti di spesa relativi a collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza posti in essere nell’esercizio finanziario 2010 dagli enti pubblici aventi sede nella regione Emilia-Romagna e trasmessi ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*

DISPONE

che la presente deliberazione e l’allegata relazione, che ne fa parte integrante, sia pubblicata sul sito istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo - e che venga inviata, mediante posta elettronica, alle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna affinché tengano conto di quanto rilevato ai fini dei loro adempimenti in materia.

Così deciso nell’adunanza del 15 gennaio 2014.

IL PRESIDENTE  
(Antonio De Salvo)

*Antonio De Salvo*

RELATORI

(Massimo Romano)

*Massimo Romano*

(Riccardo Patumi)

*Riccardo Patumi*



Depositata in segreteria il 15 gennaio 2014

Il Direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

*Rossella Broccoli*



**CORTE DEI CONTI**  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER L'EMILIA-ROMAGNA

**MONITORAGGIO DEGLI ATTI DI SPESA RELATIVI A COLLABORAZIONI,  
CONSULENZE, STUDI E RICERCHE, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI,  
MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA, POSTI IN ESSERE  
NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 DAGLI ENTI PUBBLICI AVENTI SEDE  
NELL'EMILIA-ROMAGNA**

**(art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)**

Deliberazione n. 2/2014

Bologna, 15 gennaio 2014

*Magistrati relatori:* Cons. Massimo Romano  
Primo Ref. Riccardo Patumi

*con la collaborazione di:* Dott.ssa Rossella Broccoli - *analisi dati*  
Dott.ssa Maria Truppo - *analisi dati*  
Sig.ra Nadia Bovinelli - *analisi dati*  
Dott. Roberto Iovinelli - *analisi dati e coord. supporto tecnico*  
Dott.ssa Adalgisa Spagnuolo - *analisi dati*  
Sig.ra Maria Biolcati - *supporto tecnico*  
Sig.ra Anna Rosa Felli - *supporto tecnico*

## INDICE

Sintesi.....	4
1. Premessa.....	5
2. Quadro normativo di riferimento.....	5
2.1 L'obbligo di trasmissione degli atti alla Corte dei conti .....	6
2.2 L'obbligo di trasmissione del prospetto concernente le spese di rappresentanza in vigore dall'esercizio 2011 .....	9
2.3 Vincoli di carattere sostanziale, vincoli finanziari e controllo preventivo sugli atti di alcuni enti.....	10
2.3.1 I vincoli sostanziali al conferimento degli incarichi professionali o di collaborazione.....	10
2.3.2 La nuova disciplina degli incarichi professionali esterni affidati a dipendenti pubblici .....	17
2.3.3 I vincoli finanziari al conferimento degli incarichi professionali o di collaborazione .....	19
2.3.4 L'ulteriore evoluzione del quadro normativo. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti di alcuni enti ai sensi dell'art. 17, commi 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2009.....	23
2.3.5 I vincoli finanziari alle spese relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza .....	24
2.4 Gli obblighi di pubblicità preventiva e successiva.....	26
2.4.1 La pubblicità preventiva .....	28
2.4.2 La pubblicità successiva .....	28
2.5 Gli orientamenti giurisprudenziali in materia di incarichi di studio e di consulenza .....	34
3. Atti pervenuti relativi all'esercizio finanziario 2010 .....	48
3.1 Numero, tipologia e importi degli atti pervenuti .....	48
3.2 Numerosità degli enti che hanno trasmesso atti sul totale degli enti presenti nella regione - confronto degli atti pervenuti nel 2010 con l'anno precedente per tipologia .....	50
3.3 Controlli in merito alla completezza degli adempimenti da parte delle amministrazioni.....	54
3.4 Confronto con i dati SIOPE .....	55
3.5 Problematiche più significative e criticità emerse dall'esame degli atti pervenuti.....	57
4. Considerazioni conclusive .....	62

*Allegato: atti di spesa superiori a 5.000 euro, esercizio 2010, distinti per tipologia e per provincia*

## Sintesi

La relazione illustra i risultati dell'attività di monitoraggio degli atti di spesa per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, convegni, mostre, pubblicità e di importo superiore a 5 mila euro che sono pervenuti alla Sezione regionale relativamente all'anno 2010.

Dopo la ricostruzione del complesso e mutevole quadro normativo che regola la materia, la relazione si sofferma sui più significativi orientamenti giurisprudenziali in materia di incarichi.

Viene poi dato conto degli atti pervenuti, suddivisi per tipologia e per valore, evidenziando la contrazione, rispetto all'anno precedente, del numero di atti relativi ai servizi di architettura e ingegneria.

Una specifica analisi è stata effettuata in merito alla numerosità degli enti che hanno trasmesso atti. I dati disponibili consentono di ritenere generalmente osservato l'obbligo di invio degli atti alla Sezione regionale, anche se non può escludersi il persistere di omissioni o incompletezze, come già rilevato nelle indagini relative agli anni 2008 e 2009.

Una specifica analisi riguarda le più significative criticità riscontrate in sede di esame degli atti: Tra le irregolarità segnalate vi sono la carente motivazione in ordine all'insussistenza di professionalità interne e all'avvenuta comparazione tra i diversi aspiranti all'incarico. Pure è emersa la reiterazione degli incarichi attraverso un improprio ricorso alla proroga, nonché l'utilizzazione di contratti di collaborazione per dissimulare rapporti di lavoro dipendente. Anche nel 2010, come già negli anni precedenti, si sono rilevate spese per trasmissioni televisive e inserzioni giornalistiche il cui fine reale sembra essere quello di promuovere l'immagine dell'ente piuttosto che quello di informare l'utenza delle modalità di erogazione dei servizi.

Nelle conclusioni viene segnalata, tra l'altro, l'igenza di una revisione del quadro normativo, allo scopo di a) di chiarire le fattispecie per le quali sussiste l'obbligo di trasmissione alla Corte, precisandone il relativo perimetro soggettivo ed oggettivo; b) telematizzare l'obbligo di trasmissione degli atti di cui al comma 173, mediante apposita applicazione *web* e unificare tale adempimento con l'obbligo di comunicazione telematica dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini della pubblicazione sul sito *Internet* di quest'ultimo; c) definire in modo univoco e preciso la differenza tra appalto di servizi e incarichi di consulenza, stante il persistere nel vigente quadro normativo di incertezze tra le due figure giuridiche, oggetto di difformi discipline procedurali e sostanziali.

## **1. Premessa**

Proseguendo il lavoro svolto negli anni precedenti (*cf.* deliberazioni n. 742 del 2009 e n. 1 del 2013), nell'ambito dell'attività programmata per l'anno 2010 con deliberazione n. 743 del 2009, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha previsto un'attività di monitoraggio degli atti di spesa relativi a collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza posti in essere nell'esercizio finanziario 2010 dagli enti pubblici aventi sede nell'Emilia-Romagna e trasmessi ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni, tale attività di monitoraggio si inquadra nell'ambito delle funzioni di controllo attribuite alla Corte dei conti dal vigente ordinamento e, in particolare, dall'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che conferisce alle sezioni regionali la verifica, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio o di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché della sana gestione finanziaria degli enti locali e del funzionamento dei controlli interni, riferendo sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti interessati.

Sul piano più generale va ricordato, al riguardo, come il controllo successivo sulla gestione economico-finanziaria del complesso delle amministrazioni pubbliche ad opera della Corte dei conti, introdotto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), è volto a verificare, anche in corso di esercizio, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni di ciascuna amministrazione. La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti, è stata espressamente estesa a tutti gli enti territoriali dal citato articolo 7, comma 7, della n. 131 del 2003, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Nella presente relazione si espongono i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata sugli atti di spesa relativi all'esercizio 2010, formulando alcune valutazioni di ordine generale sul fenomeno osservato.

## **2. Quadro normativo di riferimento**

Come già rilevato in sede di relazione sul monitoraggio sugli atti del 2009, il quadro normativo che regola la materia degli incarichi e delle consulenze di cui si

avvalgono le pubbliche amministrazioni e che disciplina i relativi controlli, appare alquanto complesso e, in alcuni casi, non compiutamente coordinato.

Nell'intento di contenere la spesa pubblica il legislatore è, infatti, intervenuto ripetutamente nella materia, sia per quanto concerne gli aspetti sostanziali, prevedendo limiti e preclusioni al conferimento di nuovi incarichi, sia con riguardo agli aspetti procedurali, imponendo obblighi di comunicazione e di pubblicità. Recentemente modifiche di rilievo sono state apportate mediante la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)"*, che ha previsto nuovi vincoli in materia di incarichi, nonché con la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, la quale ha introdotto una disciplina più restrittiva per gli incarichi professionali esterni affidati a dipendenti pubblici.

Nei paragrafi seguenti si richiamano le principali disposizioni che regolano attualmente la materia, specificando quali delle stesse si applicavano agli atti posti in essere nell'esercizio 2010.

## **2.1 L'obbligo di trasmissione degli atti alla Corte dei conti**

Per quanto specificamente attiene al ruolo della Corte dei conti, l'art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 prevede che *"Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione."*

Tale disposizione rinvia ai commi 9, 10, 56 e 57 dello stesso art. 1 della legge n. 266, il cui tenore attuale è il seguente:

*"9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve*

*rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.”<sup>1</sup>.*

*“10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.”<sup>2</sup>.*

*“56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.”.*

*“57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.”*

La disposizione del comma 173 è da ritenersi rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni, secondo l'ampia accezione definita nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001; al contrario, le norme da essa richiamate non si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni. Da un lato, infatti, lo stesso comma 9 esclude espressamente dalla sua portata le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, dall'altro i commi 12 e 64 del medesimo art 1 della legge n. 266 esplicitamente sottraggono le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale all'applicazione di varie disposizioni recate dall'art. 1, tra le quali i commi 9, 10, 56 e 57.

Va ricordato che, per chiarire l'esatto ambito di applicazione del comma 173, la Sezione delle autonomie della Corte, con deliberazione n. 4 del 17 febbraio 2006, ha definito apposite linee guida, precisando in sostanza che:

---

<sup>1</sup> Il comma, precedentemente modificato dall'art. 27, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, è stato nuovamente riformulato dall'art. 61, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 27, d.l. 4 luglio 2006, n. 223.

- il comma 173 abroga implicitamente i commi 11 e 42 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 che precedentemente disciplinavano l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti di determinati atti<sup>3 4</sup>;
- l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti degli atti enunciato dal comma 173 riguarda anche le regioni e gli enti locali pur non essendo applicabili nei loro confronti le disposizioni limitative di cui ai commi 9, 10, 56 e 57.

Con deliberazione n. 104 del 16 dicembre 2008, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha approvato specifiche indicazioni operative per le pubbliche amministrazioni ricomprese nella sua sfera di competenza, ai fini della corretta applicazione dell'obbligo di trasmissione degli atti di spesa ai sensi del ripetuto comma 173.

Successivamente, con deliberazione n. 7 del 13 marzo 2009, la medesima Sezione regionale ha emanato ulteriori precisazioni sia in ordine agli aspetti procedurali, che per quanto attiene ad alcune questioni di ordine più propriamente sostanziale.

In sintesi, le indicazioni fornite alle amministrazioni e agli enti interessati riguardano<sup>5</sup>:

- la possibilità di trasmettere periodicamente gli atti di spesa, preferibilmente attraverso il canale telematico. Inoltre, al fine di poter meglio gestire le

---

<sup>3</sup> Il testo dell'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, era il seguente: "11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale."

<sup>4</sup> Il testo dell'art. 1, comma 42 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, era il seguente: "42. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti."

<sup>5</sup> Si precisa che il modello di scheda, da inviarsi solo telematicamente, è stato aggiornato con deliberazione n. 421 del 17 settembre 2010, relativamente agli atti trasmessi successivamente a tale data e che, con note del 6 e dell'8 giugno 2011, prot. 2184 e 2202 trasmesse, rispettivamente, agli enti aventi sede in Emilia-Romagna e alle amministrazioni dello Stato, è stata prevista una nuova modalità di trasmissione mediante un unico elenco in formato Excel in sostituzione delle singole schede di sintesi.

- informazioni pervenute, è stata chiesta la compilazione di un'apposita scheda riepilogativa dei contenuti di ciascun atto;
- l'obbligo di trasmettere anche gli atti relativi ai servizi di architettura e di ingegneria, quali incarichi di progettazione e direzione lavori;
  - l'irrilevanza di eventuali atti interni di "prenotazione" della spesa;
  - le modalità di invio degli atti relativi all'organizzazione di convegni, mostre e altre iniziative che comportino una pluralità di spese;
  - l'inclusione nell'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti degli atti relativi agli incarichi di collaborazione coordinata, sia essa coordinata che occasionale.

## **2.2 L'obbligo di trasmissione del prospetto concernente le spese di rappresentanza in vigore dall'esercizio 2011**

Nell'ambito delle misure volte ad un più rigoroso controllo delle spese di funzionamento degli enti locali, l'art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 130, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che *"Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale."*

La medesima disposizione ha, inoltre, previsto che *"Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo."*

Sulla base di tale normativa con decreto del Ministro dell'interno adottato in data 23 gennaio 2012 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato adottato lo schema tipo del prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente ed è stato stabilito che, a partire dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2011, la trasmissione alla Sezione regionale della Corte dei conti e la pubblicazione sul sito internet dell'ente medesimo avvengano entro dieci giorni dall'approvazione dello stesso.

Con deliberazione n. 271 del 24 ottobre 2013, questa Sezione ha approvato gli esiti del primo monitoraggio effettuato in materia, avente ad oggetto le spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali dell'Emilia-Romagna nell'anno 2011. In

particolare, nell'ambito della relazione, oltre ad un'esposizione relativa ai risultati delle verifiche effettuate sui prospetti contenenti le spese *de quibus*, sono stati illustrati il quadro normativo di riferimento e i singoli requisiti di legittimità delle spese in analisi, nonché i più significativi precedenti giurisprudenziali e le irregolarità più frequentemente ricorrenti, al dichiarato scopo di indirizzare la futura azione degli enti locali.

### **2.3 Vincoli di carattere sostanziale, vincoli finanziari e controllo preventivo sugli atti di alcuni enti**

Sul piano sostanziale, le disposizioni che regolano la materia degli atti di spesa riconducibili alla previsione del comma 173 sono numerose. Si ricordano qui di seguito le norme più significative intervenute negli ultimi anni.

#### **2.3.1 I vincoli sostanziali al conferimento degli incarichi professionali o di collaborazione**

Relativamente agli incarichi professionali, la disciplina sostanziale è essenzialmente contenuta nell'art. 7, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale articolo, per la parte che qui interessa, ha subito nel tempo svariate modificazioni che si ritiene utile passare in rassegna.

L'originario comma 6 dell'art. 7 si limitava a prevedere che *"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione."*<sup>6</sup>

Con l'art. 13 del d.l. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso in sede di conversione, si tentava una prima modifica del comma 6, sostituendolo con i seguenti: *"6. Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in*

---

<sup>6</sup> Peraltro, con specifico riferimento ai soli enti locali, va ricordata anche la prescrizione di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo il quale *"42. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti."*

*presenza dei presupposti di seguito specificati: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

*6-bis. Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.*

*6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di principio per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."*

Dopo questo primo infruttuoso tentativo di irrigidimento della disciplina degli incarichi esterni conferiti dalle pubbliche amministrazioni, con l'art. 32 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, il citato comma 6 veniva sostituito dai seguenti: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

*6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.*

*6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6."*

Successivamente, con l'art. 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i suddetti commi 6, 6-bis, 6-ter dell'art. 7 del d.lgs. n.165 venivano sostituiti dai seguenti: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di

*particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

*6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.*

*6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.*

*6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144."*

Il comma 6 subiva un ulteriore cambiamento con l'art. 46, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il

*dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso.*"

Ancora, con l'art. 22, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il ripetuto comma 6 subiva le seguenti ulteriori modificazioni nel penultimo capoverso:

a) le parole: «*di contratti d'opera*» venivano sostituite dalle seguenti: «*di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa*»;

b) le parole: «*o dei mestieri artigianali*» venivano sostituite dalle seguenti: «*, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*».

Con l'art. 17, comma 27, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 6, dopo l'ultimo periodo veniva aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto."<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Il testo dell'art. 36 del d.lgs n. 165 del 2001 è attualmente il seguente: "36. Utilizzo di contratti di lavoro flessibile.

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato

3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.

4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

Mediante la legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), al comma 6, lettera c), sono state aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico"*.

Da ultimo, il d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha previsto che all'art. 7, comma 6, siano aggiunte le parole *"e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater"*.

Rispetto alla dettagliata disciplina prevista dall'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, la norma specificamente dettata per gli enti locali dall'art. 110, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, secondo il quale *"Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità"*, non pone elementi di novità.

La menzionata *"Legge di stabilità 2013"* ha introdotto due ulteriori vincoli alla possibilità di affidare incarichi, rispetto a quello posto tramite la già esaminata novella dell'art. 7, comma 6, del d. lgs. 267/2001. In particolare, mediante l'art 1, comma 146, è stata prevista una notevole limitazione alla possibilità di affidare incarichi in materia informatica, che ora possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni solo *"in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici"*; la violazione di tale disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Il comma 148 dell'art. 1 ha inoltre esteso le regole

---

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto

5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato".

pubblicistiche sull'affidamento degli incarichi professionali esterni, di cui all'art. 7, comma 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/2001, alle società strumentali controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, qualora il fatturato dalle stesse conseguito per prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione sia stato nell'anno 2011 superiore al 90 per cento.

Ovviamente, questi due ulteriori limiti alla discrezionalità che hanno gli enti pubblici nell'affidamento degli incarichi non si applicano retroattivamente e, quindi, agli incarichi oggetto del presente monitoraggio.

In sostanza, il conferimento di incarichi professionali (inclusi quelli di collaborazione) presuppone:

- che l'incarico che si intende conferire rientri nelle competenze proprie dell'amministrazione e corrisponda ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- che vi sia stato il preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione;
- che l'incarico abbia comunque carattere temporaneo e sussista, dunque, una effettiva straordinarietà ed eccezionalità della prestazione richiesta;
- che l'incarico si caratterizzi per la sua elevata qualificazione, che implica necessariamente una particolare e comprovata specializzazione, potendosi prescindere dal livello universitario della stessa soltanto per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali e che siano in possesso di una specifica esperienza nel settore;
- che l'incarico sia preceduto da una idonea procedura comparativa pubblica, dovendo l'assegnazione diretta rappresentare una eccezione da motivarsi in relazione alle ragioni di particolare urgenza o di particolare qualificazione, abilità o conoscenza richiesta.

La problematica concernente l'ammissibilità di rinnovi e proroghe richiede una puntualizzazione, anche alla luce della specifica prescrizione introdotta dalla legge di stabilità 2013. I divieti previsti con detta legge, infatti, dovrebbero a rigore valere solo per gli incarichi affidati successivamente alla sua entrata in vigore. Il legislatore statale, tuttavia, come spesso in passato, ha novellato i commi 6 e seguenti dell'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 basandosi sugli approdi della giurisprudenza contabile la quale era già consolidata nel considerare il rinnovo vietato, in quanto determina un'elusione del necessario confronto concorrenziale. Il divieto era, pertanto, da considerarsi già vigente nel 2010.

Un discorso diverso dev'essere fatto per le proroghe. Innanzitutto, è necessario ricordare che non sempre gli enti pubblici utilizzano il termine "proroga" in modo rigoroso; quest'ultima consiste semplicemente nel prolungamento del termine precedentemente stabilito per lo svolgimento dell'incarico. Ne consegue che ogniqualvolta sia previsto un ulteriore compenso, l'eventuale riferimento ad una "proroga" è da considerare inesatto. Ciò premesso, la giurisprudenza contabile tendeva a considerare legittime eventuali proroghe, purché le stesse non si ponessero in contrasto con l'eventuale esigenza di tempestiva conclusione dell'attività. Il legislatore statale ha, invece, deciso di disciplinare tale possibilità in modo molto restrittivo, ammettendola solo a fronte di esigenze non imputabili al collaboratore. Quest'ultima previsione, per quanto esposto, è certamente innovativa e non può considerarsi applicabile agli incarichi professionali esterni posti in essere nell'esercizio finanziario 2010.

Con riferimento ai soli enti locali vanno pure ricordate le prescrizioni contenute nell'art. 3, commi 55-57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In base al comma 55, nel testo sostituito dall'art. 46, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, *"Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."* Il successivo comma 56, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, stabilisce che: *"Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali."* Infine, il comma 57 del citato art. 3 della legge n. 244 del 2007 prevede che *"Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione."*

Va, peraltro, segnalato come non sempre agevole sia risultata la distinzione tra gli incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 e all'art. 3, comma 55, della legge n. 244 con l'appalto di servizi di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici). In proposito vanno richiamati gli orientamenti espressi dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 6 del 2008, secondo la quale *"l'incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea*

*generale si configura come contratto di prestazione d'opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l'appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale".<sup>8</sup>*

Discende da tale impostazione la preclusione al conferimento di incarichi ex artt. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 3, comma 55, della legge n. 244 a soggetti societari, non sussistendo in tal caso il requisito della "individualità" della prestazione.

Va comunque avvertito che il ricorso all'appalto di servizi non può costituire un *escamotage* per aggirare i limiti di spesa di cui al paragrafo che segue.<sup>9</sup>

### **2.3.2 La nuova disciplina degli incarichi professionali esterni affidati a dipendenti pubblici**

L'art. 1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", è intervenuto nella materia degli incarichi professionali esterni conferiti a dipendenti pubblici riformulando l'art. 53 (*Incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi*) del d.lgs. 20 marzo 2001, n. 165, (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*).

Il legislatore statale ha soprattutto perseguito lo scopo di prevenire situazioni di conflitto d'interessi conseguenti all'affidamento di incarichi professionali a dipendenti pubblici. Alla base della "*legge anticorruzione*", infatti, vi è il tentativo di elevare il livello etico e di legalità all'interno della pubblica amministrazione italiana, tentativo perseguito anche mediante una disciplina delle situazioni di conflitto di interessi reali o potenziali, tanto che nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'art. 6 è stato aggiunto un art. 6-*bis*, il quale ha stabilito l'obbligo di astensione a carico dei dipendenti pubblici, in presenza di un conflitto d'interessi.

Le principali modifiche apportate al precitato art. 53, del d.lgs. 165/2001, sono:

---

<sup>8</sup> Si veda in proposito anche il parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con delibera n. 489 del 2012.

<sup>9</sup> Secondo quanto affermato dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia con sentenza 20 febbraio 2009, n. 73, i principi in materia di presupposti dell'affidamento di incarichi devono in ogni caso essere osservati dall'Amministrazione pubblica nel ricorrere a professionalità esterne, a prescindere dalla circostanza che ciò avvenga mediante incarichi professionali esterni, o mediante stipulazione di appalti di servizi.

- l'introduzione di un comma 3-bis, il quale ha previsto che appositi regolamenti, emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i ministri interessati, individuino, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2";

- l'integrazione del comma 5, al fine di prevenire esplicitamente in sede di conferimento degli incarichi e di autorizzazione ad assumerne "situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente";

- la previsione, mediante l'inserimento di un comma 7-bis, per cui "*L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti*";

- l'obbligo, per le amministrazioni, di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, anche gli incarichi a titolo gratuito, conferiti o autorizzati ai propri dipendenti (comma 12);

- l'indicazione, a carico delle pubbliche amministrazioni, che le informazioni relative a consulenze e incarichi siano pubblicate in banche dati accessibili al pubblico, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (comma 14);

- l'aggiunta di un comma 16-ter, in forza del quale "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*".

Il comma 60 dell'art. 1 della citata legge 190/2012, alla lettera b), aveva previsto che ciascuna amministrazione, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, avrebbe dovuto adottare norme regolamentari relative agli incarichi vietati ai dipendenti pubblici entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'intesa

raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013 ha previsto la costituzione di un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica, allo scopo di stabilire per gli enti coinvolti i criteri guida per l'adozione della normativa ed ha fissato il termine per l'adozione delle norme regolamentari, da parte dei singoli enti, in 90 giorni dalla conclusione dei lavori del tavolo tecnico e, comunque, non oltre il mese di gennaio 2014.

La disciplina restrittiva in materia d'incarichi professionali esterni conferiti a pubblici dipendenti di cui alla c.d. "*legge anticorruzione*" è entrata in vigore il 28 novembre 2012, quindi non si applica agli incarichi posti in essere nell'esercizio finanziario 2010.

Tuttavia, tra le disposizioni introdotte, le principali sono riconducibili, come già accennato, alla problematica del conflitto d'interessi. Pertanto, occorre ricordare che una consolidata giurisprudenza amministrativa, già prima della "*legge anticorruzione*" aveva individuato l'obbligo di astensione a carico dei pubblici dipendenti in presenza di una situazione di conflitto, giacché detto obbligo deriva dai principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, e quindi si considerava operante a prescindere dalla circostanza che, nelle diverse situazioni, fosse stato o meno esplicitato in una norma.

### **2.3.3 I vincoli finanziari al conferimento degli incarichi professionali o di collaborazione**

Quanto ai vincoli di carattere finanziario, un primo limite era stato introdotto già con l'art. 1, commi 9 e 11, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168. Con il comma 9 dell'articolo è stato stabilito che "*La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento*". A sua volta, il comma 11 dello stesso articolo, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 191, prevedeva che "*In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per l'acquisto di beni e servizi, esclusa*

*quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento".*

La Corte costituzionale, con sentenza 9-14 novembre 2005, n. 417 ha dichiarato l'illegittimità di quest'ultimo comma, nella parte in cui si riferisce alle regioni e agli enti locali. Pertanto, tale norma ha continuato ad esplicitare i suoi effetti limitatamente alle amministrazioni dello Stato e agli altri enti pubblici diversi dagli enti territoriali.

Con la legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 11) si è rideterminato il limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, fissandolo, per gli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ammontare della spesa sostenuta nell'anno 2004. Recita, infatti, il comma 11: *"Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004"*.

La legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1), nel richiamare la previsione dell'art. 1, comma 11, della legge n. 311 del 2004, ha ridotto il limite di spesa disponendo, al comma 9 che *"Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004"*. Tale percentuale verrà ulteriormente ridotta al 40% con l'art 27 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223.

Peraltro, in linea con i principi della già citata sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 2005, il successivo comma 12 dello stesso art 1 ha espressamente escluso l'applicabilità dei limiti alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Con il comma 56 dello stesso articolo 1 venivano poi ridotti i compensi delle consulenze in essere: *"Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30*

*marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005."*

Con il comma 57, in via temporanea, si introduceva un ulteriore limite alle consulenze: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56"*.

Ancora, con il già ricordato art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 2007, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, si introduceva, per gli enti locali, un obbligo di autoregolamentazione attraverso la fissazione, nel regolamento degli uffici e dei servizi, dei limiti, dei criteri e delle modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma e prevedendo la fissazione nel bilancio preventivo del limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione.

L'art. 61 del d.l. n. 112 citato operava, inoltre, una ulteriore contrazione percentuale del limite di spesa previsto dalle norme precedenti per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale limite, operante dal 2009, veniva fissato al 30% della spesa sostenuta nel 2004, stabilendo inoltre che in esso dovesse rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti. Tale disposizione, tuttavia, per espressa previsione normativa non si applica in via diretta agli enti territoriali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il legislatore interveniva nuovamente nella materia con l'art. 6, comma 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010, che, *"al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni"*, a decorrere dall'anno 2011, ha limitato al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti ed escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati.<sup>10</sup>

Per espressa previsione legislativa, la limitazione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,

---

<sup>10</sup> Da tale limitazione sono stati espressamente esclusi gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario.

costituendo per essi disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 2012, n. 139 ha interpretato l'art. 6, comma 20 del d.l. 78/2010 nel senso che i vincoli alle spese *de quibus* non operano in via diretta, ma come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali che sono, pertanto, liberi di rimodulare, in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione delle voci di spesa di cui all'art. 6; in tal modo possono operare compensazioni, purché venga assicurato, comunque, il complessivo risparmio previsto dal legislatore statale.

L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui alla normativa introdotta dal d.l. 78/2010 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Da ultimo, i limiti di spesa per il ricorso agli incarichi per studi e consulenza sono stati ulteriormente irrigiditi per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125 del 2013, recante *"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"*, che così ha disposto:

*"La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del d.l. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122."*

Il successivo comma 7 ha, inoltre, introdotto un'ulteriore forma di responsabilità, stabilendo che *"Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della"*

*violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale".*

#### **2.3.4 L'ulteriore evoluzione del quadro normativo. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti di alcuni enti ai sensi dell'art. 17, commi 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2009**

Un'ulteriore evoluzione del quadro normativo si è avuta per effetto delle disposizioni recate dall'art. 17 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

Con il comma 30 dell'art. 17, infatti, sono state ampliate le fattispecie di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1004, n. 20, nelle quali è esercitato il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

In particolare, per effetto delle nuove lettere *f-bis*) ed *f-ter*) dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994, il controllo preventivo deve essere esercitato anche su:

- atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 266 del 2005.

Peraltro, con il successivo comma 30-*bis* dello stesso art. 17 del d.l. n. 78, è stato inserito il comma 1-*bis* nell'art. 3 della legge n. 20 del 1994, secondo il quale *"Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale di controllo di legittimità"*.

In merito alla nuova normativa la Sezione centrale di controllo della Corte dei conti, con deliberazione n. 20 del 2009, adottando un'interpretazione della stessa costituzionalmente orientata, ha affermato la sua inapplicabilità alle regioni, agli enti locali e alle relative articolazioni (quali, in particolare, le aziende sanitarie locali).

La Corte costituzionale, con sentenza del 10 maggio 2010, n. 172, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 30 e 30-*bis*, del d.l. 78, confermando l'inapplicabilità delle disposizioni censurate agli atti delle regioni e degli enti locali. Tali enti, pertanto, continuano ad essere assoggettati soltanto all'obbligo di trasmissione successiva degli atti in questione, se di importo superiore a 5.000 euro, alla Sezione regionale di controllo, ai sensi del citato art. 1, comma 173, della legge 266 del 2005.

Per quanto attiene all'ulteriore e diversa problematica concernente l'applicabilità delle disposizioni in materia di controllo preventivo agli atti delle università - pure rientranti, se di importo superiore ai 5.000 euro, nell'obbligo di

trasmissione successivo alla Sezione regionale di controllo, in base alla previsione dell'art. 1, comma 173, della legge 266 del 2005 – la Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, con deliberazione n. 24 del 2009, ha affermato l'assoggettamento a controllo preventivo di tali atti.<sup>11</sup>

### **2.3.5 I vincoli finanziari alle spese relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza**

Come già rilevato, rientrano nell'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005, anche gli atti di spesa contemplati nel comma 10 del medesimo art. 1, cioè quelli relativi a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.<sup>12</sup>

Relativamente a tale tipologia di atti il comma 10 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni non possano effettuare spese per un ammontare superiore al 40% della spese sostenute per le stesse finalità nell'esercizio 2004.

Tuttavia, come ricordato nel paragrafo 2.1, il suddetto comma 10 non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti locali<sup>13</sup> e agli enti del servizio sanitario nazionale, nonché alle università, agli enti di ricerca e agli organismi equiparati.

Pertanto, mentre in capo a tutte le pubbliche amministrazioni sussiste l'obbligo di trasmettere, ai sensi del comma 173, anche gli atti di spesa considerati nel comma 10, soltanto alcune pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di contenere la spesa relativa entro il limite del 40% di quella sostenuta nel 2004.

Più recentemente il legislatore è nuovamente intervenuto in materia con l'art. 61, comma 5, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, in forza del quale *"A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato*

---

<sup>11</sup> Per completezza, sebbene la problematica non riguardi specificamente l'attività delle Sezioni regionali, si ricorda che le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con deliberazione del 26 aprile 2010, hanno ritenuto rientrare nella previsione dell'art. 3 della legge 20 del 1994, come modificato dall'art. 17, commi 30 e 30-bis, del d.l. 78 del 2009, anche gli atti e i contratti della specie emanati dagli enti pubblici non economici nazionali. Ne consegue che gli atti relativi ad incarichi di lavoro autonomo e a studi e consulenze adottati da tali enti nazionali (assoggettati al controllo della Sezione sugli enti in base alla legge n. 259 del 1958) debbono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ed inviati alla competente Sezione centrale di controllo di legittimità.

<sup>12</sup> Relativamente all'obbligo, per i soli enti locali, di trasmissione del prospetto concernente le spese di rappresentanza in vigore dall'esercizio 2011, introdotto dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 130, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si rinvia al precedente paragrafo 2.2.

<sup>13</sup> Per la nozione di enti locali occorre fare riferimento all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che si riporta: "1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni. 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

*della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità."*

Inoltre, con il successivo comma 6 dello stesso art. 61, il legislatore ha stabilito che *"A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità."*

Il citato comma 5 dell'art. 61, come già l'art. 1, comma 10, della legge n. 266 del 2005, non si applica alle università e dagli enti di ricerca e, secondo quanto stabilito dal comma 15 dello stesso art. 61 d.l. 112 del 2008, neppure in via diretta alle regioni, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale. A sua volta, sempre in forza di quanto previsto nel citato comma 15, il comma 6 non si applica anch'esso in via diretta alle regioni, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Pertanto, per quanto concerne le pubbliche amministrazioni rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, le limitazioni ricordate determinano la marginalità applicativa delle norme sostanziali citate.

Quanto al significato delle espressioni "relazioni pubbliche", "convegni", "mostre", "pubblicità" e "rappresentanza", va rilevato come non sia sempre agevole ricondurre le molteplici iniziative assunte dagli enti alle categorie così come definite dal legislatore.

Per completezza, va annotato che successivamente è intervenuto in materia il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, che, all'art. 6, comma 8, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta

nell'anno 2009 per le medesime finalità<sup>14</sup>. Inoltre, per espressa previsione del comma 9 dello stesso art. 6, a decorrere dall'anno 2011 non sono più consentite spese per sponsorizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

## 2.4 Gli obblighi di pubblicità preventiva e successiva

Negli ultimi anni, in linea con una rinnovata sensibilità per l'esigenza di trasparenza dell'attività amministrativa, il legislatore è intervenuto più volte per fissare obblighi di pubblicità relativi alle attività delle pubbliche amministrazioni. Da un lato, ai tradizionali obblighi legali di pubblicità preventiva, generalmente connessi ad attività amministrative quali procedure di gara, bandi di concorso, atti amministrativi di particolare rilevanza o produttivi di rilevanti effetti giuridici, si sono via via aggiunti un gran numero di obblighi di pubblicità successiva relativi ad attività e situazioni della pubblica amministrazione<sup>15 16</sup>; dall'altro, i tradizionali strumenti di pubblicità legale

---

<sup>14</sup> Si ricorda che per espressa previsione legislativa, tale limitazione non si applica in via diretta alle regioni, alle province e agli enti del Servizio sanitario nazionale, costituendo per essi disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. La Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 2012, ha esteso anche agli enti locali tale previsione ed ha affermato che per regioni ed enti locali la disposizione di cui all'art. 6 ha carattere di vincolo complessivo sulle spese considerate.

<sup>15</sup> Il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni trova una specifica disciplina legislativa negli artt. 52 e segg. del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni. In particolare l'art. 54 del Codice definisce i contenuti dei siti delle pubbliche amministrazioni stabilendo che: "1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;

g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.

2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

costituiti dall'affissione all'Albo pretorio o dalla pubblicazione nella Gazzetta o nel Bollettino Ufficiale sono ora stati integralmente sostituiti dalla previsione della pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della pubblica amministrazione che emana l'atto o il provvedimento (obbligo introdotto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pienamente operativo dal 1° gennaio 2011, e successivamente precisato dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Per quanto attiene alla durata della pubblicazione, occorre distinguere i termini relativi ad attività che ancora devono essere poste in essere (bandi, procedure, ecc.), dai termini volti a garantire la conoscenza successiva delle attività svolte dalla pubblica amministrazione.

Nel primo caso la disciplina risulta alquanto variegata e disseminata in un gran numero di disposizioni di carattere speciale non coordinate tra loro. In via generale, ove la norma non disponga diversamente, si considera idoneo a consentire la conoscibilità dell'attività avviata dall'amministrazione un termine di quindici giorni.

In merito al periodo di tempo per il quale è necessario assicurare la possibilità di consultare le informazioni relative ai provvedimenti adottati e alle attività svolte dalla pubblica amministrazione (pubblicità successiva), è intervenuto il d.lgs. n. 33 del 2013, il quale ha stabilito, all'art. 15, comma 4, che i dati relativi agli incarichi professionali esterni debbano essere pubblicati sul sito istituzionale degli enti entro tre mesi dal conferimento<sup>17</sup> e per i tre anni successivi alla cessazione degli incarichi. Gli incarichi attuati nell'esercizio finanziario 2010, oggetto del presente monitoraggio, ai quali non si applica la normativa di cui al d.lgs. 33 del 2013, avrebbero dovuto comunque essere pubblicati per un periodo di tempo sufficientemente ampio da consentire l'esercizio del controllo democratico che la previsione sottende, consentendo analisi, confronti e valutazione dei risultati conseguiti dall'amministrazione.

---

*3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.*

*4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.*

*4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento."*

<sup>16</sup> Per una ampia analisi degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni si veda la delibera n. 105/2010 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) in <http://www.civit.it>.

<sup>17</sup> Ferma restando l'inefficacia del provvedimento fino all'avvenuta pubblicazione sul sito web, come da ultimo confermato dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013.

#### **2.4.1 La pubblicità preventiva**

Relativamente agli incarichi studio, ricerca e consulenza, la pubblicità di tipo preventivo, finalizzata alla conoscenza della procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico indetta dall'ente, è prevista, in modo generico, dall'art. 7, comma 6-bis, del d.lgs. 165 del 2001, secondo il quale *"le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione."*

Per quanto concerne gli enti locali, il successivo comma 6-ter prevede che *"i regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6."*

Conseguentemente la fissazione dei termini di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di selezione per il conferimento degli incarichi di consulenza e simili è demandata agli specifici regolamenti delle singole amministrazioni.

#### **2.4.2 La pubblicità successiva**

Vanno ricordate in questa sede anche le diverse disposizioni che prevedono forme di pubblicità (successiva) attraverso la rete *internet* o per altro mezzo di alcune tipologie di atti per i quali vige l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti.

Per quanto specificamente concerne le spese per consulenze e incarichi professionali si ricorda che originariamente, l'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevedeva, per le pubbliche amministrazioni che si avvalevano di collaboratori esterni o che affidassero incarichi di consulenza per i quali era previsto un compenso, l'obbligo di pubblicare *"elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato"*. Copia degli elenchi doveva essere trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Successivamente, con l'art. 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, venivano introdotti limiti alla retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, e veniva stabilito che i relativi atti di spesa non potessero *"ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento."* Lo stesso comma 593 stabiliva, inoltre, che in caso di violazione, l'amministratore che avesse disposto il pagamento e il

destinatario del medesimo fossero tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

Tale disposizione veniva poi abrogata dall'art. 3, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a sua volta, con i commi 44 e 54, interveniva nuovamente in materia.

Con il comma 44, oltre a introdurre nuovi limiti per i compensi relativi a rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, era stabilito che i relativi atti di spesa non possano ricevere attuazione, *"se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento"*.

Con il comma 54 veniva modificato il testo dell'art.1, comma 127, della legge 662 del 1996 già citato, che assumeva la seguente formulazione: *"Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica"*.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2008 vige l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'ente consultabile tramite *Internet* i provvedimenti con i quali vengono conferiti incarichi a collaboratori esterni o incarichi di consulenza, con l'indicazione dei nominativi dei soggetti incaricati, dell'attività prevista e dell'ammontare del quale è prevista l'erogazione.

La pubblicazione della notizia dell'incarico sul sito deve comunque precedere la prestazione tenuto conto che l'art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007 subordina ad essa l'efficacia del contratto<sup>18</sup> e considerato che tale prescrizione è stata ribadita con l'art. 11. comma 8, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2009<sup>19</sup>. Tale articolo al

---

<sup>18</sup> Il testo dell'art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007 è il seguente: *"I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante."*

<sup>19</sup> Il testo dell'art 11, comma 8, lett. i), del d.lgs. n. 150 del 2009 è il seguente: *"8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:*

omissis

i) *gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.*

comma 9 prevedeva di non erogare la retribuzione di risultato al dirigente che non avesse assolto agli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 precedenti. La norma sembrerebbe innovare quanto previsto dal comma 127 dell'art. 1 della legge n. 662/96, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007, nella parte in cui stabilisce che la mancata pubblicazione e la liquidazione del corrispettivo configurano illecito disciplinare e responsabilità erariale. La differenza tra le due norme consisterebbe nel fatto che quella del d.lgs. n. 150 del 2009 configura una "sanzione pecuniaria" senza un preventivo giudizio, mentre quella del comma 127 prefigura un accertamento di responsabilità amministrativa, che sembrerebbe doversi considerare di natura sanzionatoria, quindi indipendente dalla dimostrazione di un danno all'erario ingiusto. La materia è stata ulteriormente affrontata con il recente d.lgs. n. 33 del 2013 che, nell'abrogare l'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009, conferma all'art. 15 tutti gli obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi di collaborazione e consulenza e prevede che, nel caso di pagamento della liquidazione del compenso ed in assenza della pubblicità dell'incarico, il dirigente che ha disposto il pagamento venga dichiarato responsabile dell'illecito, in esito all'accertamento in sede di procedimento disciplinare, comminandogli la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma pari a quella corrisposta. In sostanza, la norma del 2013 introduce una sanzione pecuniaria a carico del dirigente che non abbia adempiuto agli obblighi di pubblicità, non sembrando più proponibile, pertanto, l'azione di risarcimento del danno ad opera della Procura della Corte dei conti.

Le pubbliche amministrazioni non hanno adempiuto in modo uniforme alla nuova prescrizione normativa, anche a causa dell'assoluta genericità del precetto e dell'incompleta attuazione delle prescrizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale.

Un sommario esame delle informazioni pubblicate al riguardo sui siti istituzionali degli enti aventi sede nel territorio regionale ha, come già era avvenuto in occasione del monitoraggio concernente l'anno 2009, fatto emergere comportamenti differenziati.

Va rilevato come le informazioni relative agli incarichi esterni conferiti dall'ente non siano sempre facilmente reperibili, non sussistendo in molti casi un preciso richiamo nella *home page* del sito, come pure sarebbe logico attendersi in considerazione della natura obbligatoria dell'adempimento e delle finalità perseguite dalla legge. Nella maggioranza dei casi sono presenti appositi elenchi riepilogativi con eventuali *link* agli atti di spesa (determine). In alcuni casi sono reperibili sul sito direttamente gli atti di spesa ma non sono presenti elenchi e quadri sinottici degli incarichi conferiti nell'esercizio.

Si deve segnalare, peraltro, come molti atti di spesa non contengano, come pure sarebbe opportuno, un preciso riferimento alla pubblicazione dell'atto stesso sul sito *web* dell'ente.

Relativamente alle spese di rappresentanza, richiamando quanto già osservato nel paragrafo 2.2, si ricorda che l'art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito, con effetto dall'esercizio 2011, che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali vadano elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto; tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'ente locale entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto.

L'art. 18 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (c.d. *Sviluppo 1*), ha previsto nuove rigorose disposizioni per la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione delle informazioni relative a *"sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese... corrispettivi e... compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati"*.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Il testo dell'art. 18 è il seguente: "Art. 18 Amministrazione aperta - 1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi

Il d.lgs. n. 33 del 2013, all'art. 15 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza*), ha stabilito quanto segue:

*"1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi (...) di collaborazione o consulenza:*

*a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;*

*b) il curriculum vitae;*

*c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;*

*d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.*

*2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi (...) di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.*

*3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del*

---

trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo. 7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*

*4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico".*

Tramite quest'ultima previsione, il legislatore ha finalmente esplicitamente il periodo minimo di pubblicazione dei dati aventi ad oggetto incarichi professionali esterni. Peraltro, detto termine deroga al generale termine di durata dell'obbligo di pubblicazione relativo ai documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, che lo stesso d.lgs. 33/2013 ha introdotto con il comma 3 dell'art. 8 ("*Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione*"), secondo il quale "*I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4*".

Il successivo art. 18 ("*Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici*") ha, inoltre, introdotto per gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici, uno specifico onere a carico delle pubbliche amministrazioni, tenute a pubblicare "*l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico*".

Da ultimo, è intervenuto l'art. 1, comma 5-*bis* del d.l. n. 101 del 2013, in forza del quale le pubbliche amministrazioni individuate dal precedente comma 5 "*trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato*". La mancata trasmissione nei termini indicati comporta, come previsto dal successivo comma 5-*ter*, le conseguenze sanzionatorie, a carico<sup>21</sup> del responsabile del procedimento, indicate dal già esaminato comma 7.

Ovviamente gli interventi normativi da ultimo evidenziati vincolano l'amministrazione pubblica solo dal momento della loro entrata in vigore.

---

<sup>21</sup> "*L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale*".

## **2.5 Gli orientamenti giurisprudenziali in materia di incarichi di studio e di consulenza**

Allo scopo di fornire maggiori elementi conoscitivi sull'argomento, si richiamano di seguito alcune fra le più significative e recenti pronunce in materia di incarichi di studio e di consulenza adottate dalla Corte dei conti e da altri organi giurisdizionali.

Specificità, complessità e straordinarietà e carenza di organico quali presupposti per la legittimità dell'incarico esterno (deliberazione n. 15/2010 - Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato)

Gli atti di attribuzione di incarichi esterni riguardanti attività che rientrano nelle ordinarie funzioni degli Uffici e del personale assegnato, ove non sussistano i requisiti della specificità, della complessità, della straordinarietà delle incombenze o della carenza di organico richieste dalla normativa vigente, devono ritenersi non conformi a legge.

Presupposti per la legittimità dell'incarico esterno (deliberazione n. 25/2010 - Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato)

La disposizione di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 si pone con carattere di generalità per tutte le amministrazioni pubbliche, costituendo un ampio *genus* posto dal legislatore, al quale sono riconducibili tutte le ipotesi normative specifiche dei vari settori della P.A.

Il conferimento di un incarico di consulenza a soggetti esterni all'apparato amministrativo può ritenersi legittimo ove si renda necessario per affrontare problematiche di particolare complessità o urgenza che non possano essere adeguatamente o tempestivamente risolte avvalendosi delle professionalità interne e a condizione che il medesimo incarico sia sufficientemente determinato nei suoi contenuti e nella sua durata. Di conseguenza, nel conferimento delle consulenze esterne, le Amministrazioni pubbliche devono attenersi ai seguenti principi:

a) effettiva rispondenza dell'incarico a obiettivi specifici dell'Amministrazione conferente;

b) eccezionalità e temporaneità delle prestazioni che costituiscono l'oggetto della consulenza;

c) comprovata mancanza all'interno dell'organizzazione dell'Ente, di personale idoneo, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso alla consulenza;

d) attribuzione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, mediante procedura concorsuale disciplinata da un apposito regolamento interno.

Presupposti per conferimento di un incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo (Deliberazione n. 27/2010 - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato)

Il ricorso a un consulente esterno per lo svolgimento di un'attività che l'Ente conferente appare in grado di affrontare con le proprie strutture inficia la legittimità del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Ai fini della verifica della congruità del compenso pattuito per un incarico di consulenza, il riferimento a parametri ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, rende indeterminata e incontrollabile la congruità stessa del compenso.

La durata annuale dell'incarico costituisce vincolo eccessivo per gli Organi che saranno nominati a seguito della riorganizzazione dell'Ente.

Procedure e presupposti per l'affidamento di incarichi di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione (deliberazione n. 04/2011 - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato)

La disposizione di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 si pone con carattere di generalità per tutte le amministrazioni pubbliche, costituendo un ampio *genus* posto dal legislatore, al quale sono riconducibili tutte le ipotesi normative specifiche dei vari settori della P.A.

Ai fini dell'attribuzione degli incarichi di consulenza è necessario che l'amministrazione conferente si sia dotata degli appositi strumenti procedurali previsti dall'art. 7, comma 6-*bis* del d.lgs. n. 165/2001, con la conseguenza che la mancata adozione di tali strumenti costituisce motivo di illegittimità. Inoltre, il conferimento di un incarico di consulenza a soggetti esterni all'apparato amministrativo può ritenersi legittimo ove si renda necessario per affrontare problematiche di particolare complessità o urgenza che non possano essere adeguatamente o tempestivamente risolte avvalendosi delle professionalità interne dell'ente.

Procedura per il conferimento di incarichi di studio e consulenza (deliberazione n. 06/2011 - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche)

Ai fini del conferimento di incarichi di ricerca della durata di alcuni mesi, comportanti attività di ricerca di ampio respiro e certamente non esauribile in una sola

azione o prestazione, deve ritenersi necessario l'espletamento della procedura comparativa (in proposito, la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n.2/2008 - secondo la quale la procedura comparativa può essere esclusa per le prestazioni occasionali - è riferita a prestazioni che si esauriscano in una sola azione e che siano accompagnate da un compenso assimilabile al rimborso spese, quali traduzioni, partecipazione a convegni e seminari, singole docenze).

Il contratto di collaborazione è, per espressa previsione della legge che lo regola (da ultimo d.lgs. n. 276/03), un contratto nel quale il lavoratore in autonomia decide tempi e modalità della propria collaborazione, pur avvalendosi dei mezzi dell'azione per la quale lavora e coordinandosi con la struttura organizzativa della stessa, elementi questi che lo distinguono dalla prestazione di lavoro autonomo; ne consegue che la particolare autonomia di cui godono i ricercatori è insita in queste tipologie di rapporti e non appare sufficiente a modificare la natura del contratto.

Principio cardine per il conferimento di una consulenza è il concorso pubblico che garantisce parità di accesso e ampia possibilità di valutare le competenze dei candidati; di conseguenza, deve escludersi che l'unica via di selezione sia la scelta *intuitu personae*, essendo necessario che alla selezione dei ricercatori sia data adeguata pubblicità e sia svolta la comparazione tra i possibili candidati, previa indicazione nel bando di selezione di tutte le caratteristiche richieste al candidato.

Inderogabilità delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (deliberazione n. 12/2011 - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato)

L'autonomia ordinamentale dell'Ente, richiamata dall'art. 7, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale viene riconosciuto alla Pubblica Amministrazione in genere il potere di disciplinare e rendere pubbliche le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione "secondo i propri ordinamenti", non consente alla stessa di derogare alla normativa statale che prevede, indipendentemente dall'importo, procedure comparative per ogni conferimento d'incarico di collaborazione.

Obbligo delle procedure comparative indipendentemente dal carattere occasionale o coordinato e continuativo della prestazione (deliberazione n. 15/2011 - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche)

Ai fini del conferimento di incarichi di collaborazione da parte di enti di ricerca, attraverso contratti di prestazione di opera in regime di lavoro autonomo occasionale,

deve ritenersi necessario l'espletamento della procedura comparativa, senza alcuna distinzione tra prestazione occasionale e quella coordinata e continuativa, così come previsto dall'art. 7, comma 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

D'altra parte, la scelta del legislatore in favore della procedura comparativa, al fine di addivenire all'individuazione della controparte contrattuale, risponde ad un preciso parametro costituzionale: se, infatti, ai pubblici impieghi si accede tramite concorso (art. 97 Cost.), rapporti di collaborazione occasionale ovvero coordinata e continuativa possono essere instaurati solo previa procedura, se non concorsuale, quanto meno selettivo-comparativa.

Necessità di procedura comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione (deliberazioni n.18/2011, 21/2011 e 22/2011 - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche)

Ai fini del conferimento di incarichi di collaborazione da parte di università o enti di ricerca, attraverso contratti di prestazione d'opera in regime di lavoro autonomo occasionale, deve ritenersi necessario l'espletamento della procedura comparativa, senza alcuna distinzione fra prestazione occasionale e prestazione coordinata continuativa, così come previsto dall'art. 7, comma 6-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Infatti, tale richiamata normativa primaria non consente alcuna deroga alle procedure concorsuali, se non con successiva norma di pari rango, allo stato attuale non esistente, essendo rimesse agli ordinamenti degli atenei le sole modalità e pubblicità delle procedure stesse.

Inoltre, la scelta del legislatore in favore della procedura comparativa, al fine di addivenire all'individuazione della controparte contrattuale, risponde ad un preciso parametro costituzionale: se, infatti, ai pubblici impieghi si accede tramite concorso (art 97 Cost.), rapporti di collaborazione occasionale ovvero coordinata e continuativa possono essere instaurati solo previa procedura, se non concorsuale, quantomeno selettivo comparativa.

Rinnovo di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (Deliberazione n. 24/2011 - Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche)

I provvedimenti di rinnovo per ulteriori due anni dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa affidati da un'Università, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività finalizzate all'adeguamento alle novelle normative intervenute in materia di informatizzazione delle pratiche universitarie ed, in particolare, delle procedure di

verbalizzazione degli esami di profitto, sono da ritenersi non conformi a legge, in quanto si tratterebbe di nuovi contratti, aventi il medesimo contenuto dei precedenti, affidati agli stessi collaboratori, in assenza di qualsivoglia procedura comparativa ed in quanto carenti del requisito della temporaneità che contraddistingue l'affidamento di incarichi ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n.165/2001.

Divieto di rinnovabilità dell'affidamento di incarichi di collaborazione, coordinata e continuativa (deliberazione n. 1 /2012 - Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche)

La clausola, prevista in un atto di conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa relativa alla rinnovabilità del contratto è da ritenersi *contra legem* ed, in quanto tale, inapplicabile ad eventuali futuri rinnovi.

Limiti di validità della procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di collaborazione autonoma professionale (deliberazione n. 2 /2012 - Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche)

Una procedura comparativa, svolta ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'attribuzione di un precedente incarico di collaborazione professionale, non può essere considerata valida anche per un successivo conferimento a favore dello stesso soggetto nel caso in cui non si tratti di una mera prosecuzione dell'incarico precedente al fine di pervenire a risultati conclusivi della ricerca, avente identico oggetto e medesimo compenso, ma, piuttosto, di un nuovo contratto, avente un oggetto più esteso, un compenso differente e stipulato a notevole distanza dal precedente.

Necessità di procedura idonea ad assicurare trasparenza e comparazione (deliberazioni n. 10 /2012, 17/2012 e 18/2012 - Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche)

Ai fini del conferimento di incarichi di collaborazione da parte di università o enti di ricerca, attraverso contratti di prestazione di opera in regime di lavoro autonomo, deve ritenersi necessario l'espletamento della procedura comparativa, come previsto dall'art. 7, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non ostandovi quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/08, trattandosi di provvedimento avente natura meramente interpretativa e non innovativa.

Peraltro, premesso che la citata norma (art. 7, comma 6-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) si limita a richiedere l'espletamento di una procedura comparativa senza

precisare le modalità della stessa, deve ritenersi sufficiente che l'amministrazione pervenga alla stipula del contratto previo esperimento di una procedura idonea ad assicurare una trasparenza ed una comparazione adeguata alla tipologia di contratto che si andrà a stipulare.

Criteria per l'affidamento di un incarico Deliberazione n. 10 /2013 (Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche)

I criteri adottati dalla Commissione esaminatrice per la selezione dei candidati, in riferimento a un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, devono rispondere a principi di razionalità, trasparenza e non discriminazione. Nel caso di specie, la procedura dev'essere giudicata illegittima, in quanto mentre l'amministrazione non esprimeva alcuna preferenza in ordine al titolo necessario per l'espletamento dell'incarico, attribuiva esclusiva rilevanza all'esperienza maturata nello specifico settore, in modo tale da privilegiare coloro che avessero ricoperto lo stesso tipo d'incarico.

Incarichi di consulenza ingiustificati in relazione alle dimensioni dell'ente (sentenza n. 25 del 18.1.2010 – Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello)

Comporta responsabilità per danno erariale la spesa disposta dagli amministratori di un istituto pubblico di assistenza e beneficenza per il conferimento di incarichi di consulenza ingiustificati in relazione alle dimensioni e alle esigenze dell'ente.

Incarichi esterni limitati a fronteggiare esigenze particolari (sentenza n. 66 del 8.2.2012 - Sez. terza giurisdizionale centrale d'appello)

(...) nell'ordinamento vigente non sussiste un generale divieto per la P.A. di ricorrere a collaborazioni esterne o a contratti di durata o, ancora, a consulenze per far fronte ad esigenze particolari, ma l'utilizzo di personale esterno alla pubblica amministrazione non può concretizzarsi se non nel rispetto di determinate condizioni e limiti previsti espressamente dal legislatore. I limiti contenuti nelle disposizioni trovano la propria *ratio* nella necessità di evitare il conferimento generalizzato di consulenze esterne, l'assunzione di personale in assenza di condizioni legittimanti, l'aggravio di costi inutili ed eccessivi per i pubblici bilanci e la violazione di norme cogenti le quali richiedono, per l'accesso alla pubblica amministrazione, una selezione di più candidati preceduta da adeguata pubblicità del bando e svolgimento di una procedura concorsuale.

Da tempo è stato affermato il principio secondo cui ogni ente pubblico deve provvedere ai propri compiti con la propria organizzazione e il proprio personale e la possibilità di far ricorso a personale esterno può essere ammessa soltanto nei limiti e alle condizioni in cui la legge lo preveda o anche quando sia impossibile provvedere altrimenti ad esigenze eccezionali e impreviste, di natura transitoria.

Mancanza dei presupposti al conferimento di incarichi esterni (sentenza n. 6 del 19.2.09 - Sez. giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento)

La Sezione ha ritenuto sussistenti elementi atti a configurare la responsabilità amministrativo/contabile (...) in assenza dei presupposti previsti dalla legge ed elaborati dalla giurisprudenza (...). Elementi della responsabilità così, brevemente, riassumibili: 1) l'insufficiente, succinta e laconica motivazione della determina ex se inidonea ad integrare gli estremi del riscontro oggettivo della sussistenza dei requisiti di legittimità e, nel contempo, priva di indicatori certi, analizzabili e, dunque, verificabili; 2) il conferimento diretto senza il previo confronto concorrenziale tra le offerte di preventivi di altri professionisti; 3) la idoneità della dotazione di personale dell'Ufficio tecnico comunale e tenuto conto delle relative qualifiche professionali di esso; (...) 5) la considerazione che l'esigenza di acquisire le collaborazioni esterne non scaturiva da un evento improvviso e straordinario essendo le opere già programmate e previste nell'ambito delle OO.PP. comunali.

Affidamento di consulenza *contra legem* (sentenza n.62 del 28.1.2010 - Sezione giurisdizionale Calabria)

Il conferimento di un incarico che non rispetti i presupposti normativi è, oltre che illegittimo, assolutamente inutile, in quanto il legislatore, disciplinando in dettaglio i presupposti legittimanti il ricorso alla collaborazione esterna, esprime a monte una valutazione di non utilità.

Temporaneità e occasionalità dell'incarico esterno (sentenza n. 1722 del 7.9.2010 - Sezione giurisdizionale per il Lazio)

La *ratio* dell'art. 7 d.lgs. n. 165 del 2001 è quella di evitare significative emorragie di denaro pubblico attraverso il conferimento di ingiustificati incarichi di consulenza, spesso affidati per sopperire ad asserite carenze organiche o per avvalersi di professionalità di cui si dichiara la mancanza. La qual cosa, se giustificabile sotto un punto di vista squisitamente logico (ove effettivamente sussistenti i presupposti), non lo è per il contrasto con la volontà del Parlamento di razionalizzare l'impiego di personale delle amministrazioni pubbliche e per diminuire i costi, evidentemente

ritenuti eccessivi, del funzionamento della "macchina" pubblica. In quest'ambito, perciò, non è aprioristicamente da stigmatizzare il ricorso al consulente, ma esso deve essere limitato, tant'è che lo stesso Legislatore ne ha ammesso l'utilizzo secondo specifici (e restrittivi) criteri, quali la impossibilità di assicurare l'assolvimento di funzioni essenziali attraverso il personale in servizio, la temporaneità od occasionalità della prestazione, avente sempre e comunque un elevato contenuto qualitativo. Posto che i criteri previsti dalla normativa vanno assunti come canoni di stretta interpretazione, la valutazione della loro sussistenza non può che essere improntata a rigorosità, tale da poter scindere le situazioni di reale necessità da quelle di vera e propria elusione dei vincoli normativi (nella specie si trattava di un incarico di consulenza legale in materia contabile conferito e rinnovato per oltre sette anni).

In via generale, una struttura parallela, che non consista in una consulenza del tutto eccezionale e temporanea, ha l'effetto, come si desume chiaramente dalle finalità delle norme che regolano la materia, di demotivare e svilire il personale nelle proprie funzioni e professionalità.

Per converso in quei casi, che purtroppo a volte si riscontrano nella pubblica amministrazione, di impiegati portati ad evitare l'adempimento dei propri doveri o a ridurli al minimo, una struttura parallela che li sollevi, o li alleggerisca notevolmente, di tali doveri, costituisce un ulteriore incentivo a perseguire in comportamenti nocivi al buon funzionamento dell'ente.

Divieto di acquisire collaborazioni esterne per attività ordinarie dell'ente (sentenza n.627 del 2.11.2010 – Sezione giurisdizionale per la Lombardia)

L'incarico esterno deve presentare le caratteristiche della specificità e della temporaneità (nella specie è stato censurato l'incarico concernente la conduzione, con attività di direzione e di gestione, di una struttura di una azienda ospedaliera).

Sono, infatti, vietati i rapporti di collaborazione esterna per attività ordinarie, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati in violazione di tali presupposti e conseguente responsabilità erariale per gli indebiti costi gravanti sull'ente.

Necessità del prescritto parere dell'organo di revisione (deliberazione n. 966 del 22.10.2010 - Sezione regionale di controllo per la Lombardia)

Il ricorso continuativo all'istituto della consulenza esterna per lo svolgimento di attività ordinarie dell'ente, viola i principi della "autosufficienza" organizzativa, della temporaneità ed eccezionalità degli incarichi, e può essere fonte di responsabilità. Parimenti, deve ritenersi *contra ius* l'affidamento di incarichi di consulenza in

manca della previa attestazione dell'organo di revisione contabile e in via fiduciaria.

Mancata adozione del programma consiliare in materia di incarichi (deliberazione n. 35 del 28.4.2011 – Sezione regionale di controllo per la Liguria)

L'art. 355 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha generalizzato l'oggetto dei possibili incarichi esterni, disponendo espressamente che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma "solo con riferimento alle attività ... previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Tale programma costituisce la fonte di ricognizione di quelle attività istituzionali per le quali l'Amministrazione ravvisa la necessità di avvalersi di collaborazioni esterne; ciò in quanto occorre successivamente modulare, per gli effetti economici che ne derivano, la natura e l'entità degli incarichi per i quali il ricorso alle professionalità esterne si renda effettivamente necessario.

La stretta connessione tra la scelta dei servizi istituzionali che devono assolutamente essere assicurati e la conseguente necessità del ricorso a professionalità esterne in caso di carenza del personale interno spiega la *ratio* della previsione dell'adozione del programma da parte dell'Organo consiliare.

Conferimento di incarico a ex dipendenti pubblici (Deliberazione n. 105 del 10.11.2011 - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna)

In sede di controllo preventivo su atti la Sezione ha contestato la possibile violazione dell'articolo 25, legge 23 dicembre 1994, n. 724, in quanto l'incarico di consulenza verrebbe conferito ad un soggetto che potrebbe trovarsi nella condizione di incompatibilità prevista nella suddetta norma.

Tale disposizione vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca al proprio personale dipendente cessato volontariamente dal servizio il quale, pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ha maturato il requisito contributivo per ottenere la pensione anticipata di anzianità.

Sotto il profilo soggettivo tale divieto - la cui *ratio* è stata individuata "nell'intento di frenare il fenomeno di dimissioni accompagnate da incarichi ad ex dipendenti, sì da garantire la piena ed effettiva trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa" (Corte cost. 406/1995) ed al fine di garantire il risparmio di spesa, impedendo il cumulo tra pensione e retribuzione - opera nei confronti "dell'amministrazione di provenienza" e nei confronti "di amministrazioni con le quali

(il soggetto incaricato) ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio”.

Non rilevante è stata inoltre giudicata la circostanza che nella fattispecie il soggetto giuridico che conferiva l'incarico fosse diverso da quello ex datore di lavoro; in sostanza il conferimento dell'incarico di consulenza da parte di un diverso soggetto (Commissario straordinario delegato) rispetto alla precedente amministrazione-datrice di lavoro (Regione) configurerebbe comunque una violazione della disposizione contenuta nell'articolo 25, legge n.724 del 1994, in considerazione della circostanza che il Commissario straordinario non è dotato di una propria struttura amministrativa, potendosi avvalere, ai sensi dell'articolo 4 del DPCM 10 dicembre 2010, tra gli altri, anche dell'amministrazione regionale.

Natura straordinaria del ricorso a professionalità esterne all'ente (sentenza n. 144 del 10.2.2012 - . Sezione giurisdizionale per la Campania)

La necessità di ricorrere ad un incarico di collaborazione esterna deve costituire un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari per le quali l'amministrazione necessita dell'apporto di apposite competenze professionali. Infatti, l'ordinamento ha fornito alle amministrazioni gli strumenti con i quali far fronte ad esigenze organizzative che esulino da tale eccezionalità e costituiscano, invece, delle necessità costanti. Infatti, le stesse amministrazioni sono obbligate ad individuare le esigenze stabili o frequenti nell'ambito di provvedimenti di analisi e programmazione triennale dei fabbisogni, nonché tramite l'aggiornamento periodico dei profili professionali in relazione ai mutamenti istituzionali e ai nuovi fabbisogni quando vengano ad assumere un carattere permanente.

Procedimento di affidamento e limiti al conferimento di proroga dell'incarico (deliberazione n. 310 del 26.7.2012 - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna)

E' necessario prevedere, come criterio generale di assegnazione degli incarichi esterni, una procedura comparativa per la valutazione dei curriculum con criteri predeterminati, certi e trasparenti, in applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

Pertanto, l'assegnazione diretta deve rappresentare un'eccezione, da motivarsi di volta in volta nella singola determinazione di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi, e può considerarsi legittima solo ove ricorra il requisito della "particolare urgenza" connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, ovvero quando l'amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni

professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato.

Né può legittimare l'esclusione della procedura comparativa il riferimento a leggi speciali regolanti settori diversi dell'azione amministrativa.

L'incarico deve avere carattere temporaneo e predeterminato sin dal provvedimento di conferimento. In particolare, si deve ritenere che la proroga sia ammissibile solo allo scopo di completare l'attività già iniziata e subordinatamente alla precisazione che per la stessa nessun compenso aggiuntivo possa essere corrisposto, mentre il rinnovo non è mai consentito.

Pubblicazione nel sito web dell'ente dei provvedimenti di affidamento (deliberazione n. 369 del 24.9.2012 – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna)

L'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificando l'articolo 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996, ha previsto l'obbligo di pubblicazione sul sito web dell'Ente per i provvedimenti di affidamento di incarico con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso.

A tal proposito appare opportuno, nel riportare in sede regolamentare il citato disposto normativo, individuare sia il funzionario responsabile del procedimento, sia il tempo massimo per procedere alla pubblicazione.

E' necessario inoltre stabilire che il provvedimento di incarico permanga sul sito web istituzionale per un congruo periodo di tempo, ipotizzabile in un quinquennio anche al fine di rendere consultabile a terzi la serie storica, indipendentemente dalla durata dell'incarico.

E' rimessa all'ente locale la scelta tra il conferire un incarico o ricorrere ad un appalto di servizi (deliberazione n. 489 del 14.12.2012 –Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna)

Rientra nell'ambito della discrezionalità dell'ente locale decidere se conferire un incarico, o ricorrere ad un appalto di servizi, qualora occorra procedere all'acquisizione di un'alta professionalità all'esterno dell'ente. E' comunque necessaria un'adeguata motivazione della scelta, che non dev'essere elusiva degli intenti di riduzione di spesa perseguiti, mediante l'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, dal legislatore statale.

Impossibilità di conferire un incarico professionale esterno ad un soggetto societario (deliberazione n. 1 del 17.1.2013 –Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna)

L’incarico professionale, di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, si configura come un contratto di prestazione d’opera riconducibile al modello della *locatio operis*, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore, diversamente da quanto avviene in presenza di un appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale. Ne deriva che incarichi professionali esterni non possono essere conferiti a soggetti societari, non sussistendo, rispetto agli stessi, il requisito dell’individualità della prestazione.

La responsabilità per omessa pubblicazione, sul sito web dell’ente, del provvedimento di affidamento di un incarico di consulenza non ha natura sanzionatoria (sentenza n. 958 del 16.7.2013 - Sezione giurisdizionale per la Campania)

La previsione di cui all’art. 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996, secondo la quale nel caso di omessa pubblicazione sul sito *web* dell’ente del provvedimento di affidamento di un incarico di consulenza retribuita a soggetto esterno, la liquidazione del corrispettivo determina responsabilità erariale del dirigente preposto, non integra una fattispecie automaticamente sanzionatoria, in assenza di un’espressa indicazione in tal senso da parte della norma. Occorre, pertanto, dimostrare la sussistenza di un danno ingiusto per l’ente pubblico, senza che sia possibile presumere che detto danno sia pari all’importo della consulenza, anche in ragione della notevole sproporzione che potrebbe prospettarsi tra l’omissione di un adempimento formale, quale la pubblicazione sul sito istituzionale, e il danno del quale i convenuti sarebbero chiamati a rispondere.

La responsabilità per omessa pubblicazione, sul sito web dell’ente, del provvedimento di affidamento di un incarico di consulenza ha natura sanzionatoria (sentenza n. 48 del 29.7.2013 - Sezione giurisdizionale per il Molise)

La previsione di cui all’art. 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996 integra un’ipotesi di responsabilità sanzionatoria. La condotta che dà luogo a responsabilità consiste nella liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione, senza che sia stato previamente pubblicato sul sito web dell’amministrazione il relativo provvedimento di conferimento. Tale responsabilità, in quanto sanzionatoria, non implica necessariamente la sussistenza di un danno patrimoniale e, pertanto, non occorre verificare la sussistenza di un danno ingiusto risarcibile quanto, piuttosto,

accertare la mera violazione del precetto previsto dalla legge, oltre all'elemento psicologico della colpa grave. La liquidazione del danno dev'essere effettuata detraendo dall'importo della spesa affrontata per la consulenza illecita, i vantaggi comunque arrecati all'amministrazione ed alla comunità amministrata nello svolgimento dell'incarico.

Profili di incostituzionalità di normativa regionale in tema di conferimento di incarichi esterni su base fiduciaria (sentenza n. 53 del 9.3.2012 - Corte costituzionale)

E' illegittimo l'art. 5 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7, della Regione Piemonte, recante "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale", poiché, in tema di incarichi temporanei a soggetti esterni all'amministrazione, di ausilio alle funzioni del Presidente del Consiglio Regionale, dispone che la individuazione della relativa professionalità possa avvenire esclusivamente sulla base di "rapporti fiduciari", in deroga a quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non prevede, in luogo di tali criteri, alcun meccanismo di selezione alternativo che possa garantire la professionalità del collaboratore esterno, e inoltre, non stabilisce alcun termine di cessazione della collaborazione esterna e non commina la decadenza della stessa neppure alla cessazione del mandato del Presidente del Consiglio regionale, in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.), con assorbimento delle ulteriori censure.

La Corte dei conti ha competenza in merito al giudizio sulla liceità dell'assegnazione di incarichi professionali esterni (sentenza n. 4283 del 21.2.2013 - Corte di cassazione, Sezioni unite civili)

La Corte dei conti può verificare la liceità delle assegnazioni d'incarichi professionali esterni, sulla base del quadro normativo e dei principi giuridici di legalità, economicità, efficacia e buon andamento, essendole solo precluso il sindacato sul merito della scelta concretamente operata dagli amministratori alla stregua di regole non giuridiche.

Violazione del regolamento interno in tema di deroga all'obbligo di selezione pubblica  
(sentenza n. 3405 del 28.5.2010 – Consiglio di Stato, Sez. V)

Nel caso in cui il regolamento interno di un ente pubblico preveda che l'affidamento d'incarichi professionali avvenga mediante selezione pubblica, stabilendo una deroga solo per incarichi di particolare rilevanza, è illegittimo l'incarico di consulenza legale affidato in via diretta a un avvocato al solo fine di supportare lo svolgimento di ordinarie attività amministrative dell'ente.

L'affidamento diretto di un singolo incarico di patrocinio legale non rientra nella disciplina del Codice dei contratti pubblici (sentenza n. 2730 dell'11.5.2012 – Consiglio di Stato Sez. V)

L'affidamento diretto di un singolo incarico di patrocinio legale, legato ad una necessità contingente, non rientra nella disciplina del Codice degli appalti, in quanto integra un contratto d'opera intellettuale, rispetto al quale l'espletamento di una procedura selettiva di stampo concorsuale sarebbe incompatibile con la struttura della fattispecie qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, della non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari. La selezione del difensore è comunque soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia d'imparzialità, trasparenza e motivazione, onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto.

Ricadono nella nozione di servizi legali gli incarichi di patrocinio quando hanno carattere strutturato e organizzato (deliberazione n. 19/2009 - Sezione regionale di controllo per la Basilicata).

La normativa relativa al conferimento di collaborazioni autonome non si applica al patrocinio legale. Il singolo incarico professionale di patrocinio è riconducibile al contratto d'opera professionale, e soggiace ai principi di diritto comunitario che richiedono una procedura selettiva. Quando l'incarico non è invece limitato ad un patrocinio legale, ma ha carattere strutturato, configurandosi quale modalità organizzativa di un servizio più complesso ed articolato, che può comprendere la difesa giudiziale, ma in essa non si esaurisce, è riconducibile al novero dei servizi legali di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 e richiede, comunque, un invito adeguatamente pubblicizzato (ove non ricorrano imprevedibili ragioni di urgenza) e l'espletamento di una procedura comparativa.

### **3. Atti pervenuti relativi all'esercizio finanziario 2010**

Si espongono nei paragrafi seguenti dati e considerazioni di sintesi relativamente degli atti di spesa pervenuti relativi all'esercizio 2010. Nel paragrafo 3.1 vengono riportati i dati complessivi degli atti pervenuti relativi all'esercizio 2010, suddivisi per tipologie di atti e tipologie di enti, nonché la distribuzione degli atti per classi di importo e per tipologia. Nel paragrafo 3.2 viene posto a confronto il numero di atti pervenuti relativamente agli esercizi 2008, 2009 e 2010 distintamente per tipologia di atto e tipologia di ente, in rapporto agli enti esistenti. Nel paragrafo 3.3 si riferisce sui controlli espletati in merito alla completezza degli adempimenti da parte delle amministrazioni. Nel paragrafo 3.4 viene proposto il confronto tra i dati relativi agli atti di spesa pervenuti e i dati dei pagamenti risultanti dal sistema SIOPE. Nel paragrafo 3.5 vengono illustrate le più significative problematiche emerse dall'esame degli atti.

#### **3.1. Numero, tipologia e importi degli atti pervenuti**

Gli atti di spesa di cui al comma 173, di importo superiore ai 5.000,00 euro e concernenti l'esercizio 2010, trasmessi alla Sezione regionale sono complessivamente 6.712, per un importo totale impegnato, inclusa la parte che si riferisce agli esercizi successivi al 2010, di €. 128.880.522,88.<sup>22</sup>

La suddivisione degli atti per tipologia è riportata nella tabella 1 che segue. Al riguardo va avvertito che, ferma restando l'imputazione delle spese alle diverse tipologie di enti, qualche incertezza può sussistere relativamente alla classificazione degli atti.

---

<sup>22</sup> Sono pervenuti anche 580 atti di spesa di importo unitario inferiore a 5.001 euro (per un importo complessivo pari a 1.534.730,25 euro) che sono stati comunque considerati ai fini della presente rilevazione.

Tabella 1: atti di incarico di importo superiore a €. 5.000,00, distinti per tipologia di spesa e per ente – esercizio 2010

Tipologia			Comuni		Unioni e C.M.		Province		Regione		Altri enti <sup>(1)</sup>	
	incarichi	importo €.	n°	importo €.	n°	importo €.	n°	importo €.	n°	importo €.	n°	importo €.
<b>Collaborazione</b>	3.661	66.774.985,67	721	11.914.068,12	70	1.072.618,67	128	3.724.429,80	60	1.610.350,80	2.682	48.453.518,28
<b>Studi</b>	504	10.979.574,98	211	3.665.314,29	12	154.200,43	44	988.474,60	54	1.383.544,00	183	4.788.041,66
<b>Consulenza</b>	904	22.827.286,84	528	9.102.420,27	26	655.188,85	111	2.178.193,48	8	149.711,59	231	10.741.772,65
<b>Relazioni Pubbliche</b>	636	9.783.763,25	349	5.198.193,45	9	90.263,21	44	608.992,85	101	2.334.743,00	133	1.551.570,74
<b>Convegni</b>	41	1.185.131,79	24	818.853,16	0	0,00	3	43.615,00	9	149.559,63	5	173.104,00
<b>Mostre</b>	75	1.349.736,41	57	1.081.077,38	0	0,00	15	226.179,03	3	42.480,00	0	0,00
<b>Pubblicità</b>	131	1.955.508,34	71	903.000,74	5	57.711,38	28	380.326,32	4	94.555,00	23	519.914,90
<b>Rappresentanza</b>	34	332.463,49	29	125.076,44	0	0,00	2	36.684,58	3	170.702,47	0	0,00
<b>Servizi di architettura e ingegneria</b>	690	13.483.171,00	486	8.044.617,70	8	296.617,12	97	2.019.550,65	0	0,00	99	3.122.385,53
<b>Altro <sup>(2)</sup></b>	36	208.901,11	16	141.776,85	0	0,00	2	19.932,00	0	0,00	18	47.192,26
<b>Totale</b>	<b>6.712</b>	<b>128.880.522,88</b>	<b>2.492</b>	<b>40.994.398,40</b>	<b>130</b>	<b>2.326.599,66</b>	<b>474</b>	<b>10.226.378,31</b>	<b>242</b>	<b>5.935.646,49</b>	<b>3.374</b>	<b>69.397.500,02</b>

Fonte: Anagrafica incarichi - anno 2010. Elaborazione Corte dei Conti

1) in questa voce rientrano le amministrazioni decentrate dello Stato, i consorzi di servizi sociali, gli istituti museali e le biblioteche, l'Istituto per i beni artistici culturali e naturali (IBIC), le autorità portuali, le agenzie regionali (es. Intercenter, Arpa), l'Autorità di Bacino, le agenzie di ambito territoriale ottimale (ATO), l'Agenzia interregionale per il fiume Po' (AIPO), l'Agenzia regionale per la navigazione interna (ARNI), l'Agenzia sanitaria regionale, le aziende USL, le Aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, l'IRCCS Rizzoli, i consorzi parco, le aziende servizi pubblici alla persona (A.S.P.), le camere di commercio, gli istituti scolastici, le istituzioni, ecc.

2) sono stati attribuiti alla voce "Altro" gli incarichi / le comunicazioni pervenute alla Sezione, ma che non presentano l'indicazione della tipologia di spesa.

Della spesa complessiva relativa agli atti pervenuti (128,9 mln di euro), il 41,4% (53,4 mln) è relativa agli enti locali (incluse le Comunità Montane), l'4,5% (5,9 mln) riguarda la Regione, mentre il 53,8% (69,4 mln di euro) concerne la categoria degli Altri enti.

Dall'analisi dei dati complessivi emerge la netta prevalenza degli incarichi di collaborazione (3.661 incarichi per un importo di 66,8 mln di euro) seguiti dagli incarichi dagli incarichi di consulenza (904 incarichi per un importo pari a 22,8 mln di euro) e dagli incarichi inerenti ai servizi di architettura e ingegneria (690 incarichi, per un importo di 13,5 mln di euro).

Rispetto all'anno precedente va segnalata la forte riduzione (-49%) degli atti relativi ai servizi di architettura e ingegneria (1.410 nel 2009). Tale riduzione conferma la notevole flessione che si è avuta nelle spese per investimento.

La distribuzione tra le diverse categorie appare sensibilmente differenziata in ragione delle diverse tipologie di amministrazioni. Tra i comuni e le provincie prevale la spesa per collaborazioni, seguita dalla spesa per consulenze e dalla spesa per i servizi di architettura e ingegneria. Presso la Regione le spese principali tra quelle monitorate riguardano le relazioni pubbliche, seguite da collaborazioni e studi. Negli altri enti nettamente prevalente, sia per numerosità che per importo complessivo, risultano le collaborazioni.

Per un elenco analitico degli enti che hanno trasmesso atti di spesa superiori a 5.000 euro per l'esercizio 2010, distinti per tipologia, si rinvia all'allegato.

La tabella che segue evidenzia la distribuzione degli incarichi per classi di importo e tipologia di atto. Anche in questo caso va tenuta presente la possibilità di qualche incertezza nella classificazione degli atti.

Tabella 2: Distribuzione degli atti (> 5.000 €) per classi di importo e tipologia – esercizio 2010

Tipologia di incarico	Tot. Importo €.	Tot. incarichi	5.001-19.999	20.000-49.999	50.000-99.999	100.000-200.000	>200.000	=<5000	n.q. (1)	n.d. (3)
<b>Collaborazione</b>	66.774.985,67	3.661	2.140	961	126	28	7	380	19	0
<b>Studi</b>	10.979.574,98	504	288	163	27	5	2	19	0	0
<b>Consulenza</b>	22.827.286,84	904	547	268	39	8	8	32	0	2
<b>Relazioni pubbliche</b>	9.783.763,25	636	452	81	25	5	3	70	0	0
<b>Convegni</b>	1.185.131,79	41	24	8	5	2	0	2	0	0
<b>Mostre</b>	1.349.736,41	75	57	12	1	3	0	2	0	0
<b>Pubblicità</b>	1.955.508,34	131	101	16	3	1	1	9	0	0
<b>Rappresentanza</b>	332.463,49	34	6	3	0	1	0	24	0	0
<b>Serv. archit. e ingeg.</b>	13.483.171,00	690	459	163	33	9	2	24	0	0
<b>Altro<sup>(2)</sup></b>	208.901,11	36	16	2	0	0	0	18	0	0
<b>Totale</b>	<b>128.880.522,88</b>	<b>6.712</b>	<b>4.090</b>	<b>1.677</b>	<b>259</b>	<b>62</b>	<b>23</b>	<b>580</b>	<b>19</b>	<b>2</b>

Fonte: Anagrafica incarichi - anno 2010. Elaborazione Corte dei Conti

1) l'acronimo "n.q." è l'abbreviazione di "non quantificabile"; si tratta cioè di quegli incarichi (n.19) privi dell'indicazione dell'importo complessivamente speso per la prestazione, viene indicato soltanto il costo unitario es. €/ora di guardia medica o per prestazione

2) per l'individuazione di cosa si intende per "Altro" si veda la nota 2) della tabella 1

3) l'acronimo "n.d." è l'abbreviazione di "non dichiarato"; si tratta cioè di quegli incarichi (n.2) privi dell'indicazione dell'importo complessivamente speso per la prestazione.

Sulla base degli atti pervenuti, le spese di maggiore entità unitaria (complessivamente 23 atti di importo superiore a 200.000 euro) sono relative collaborazioni (7 atti) ai servizi di architettura e ingegneria (2 atti), alle consulenze (8 atti), alla pubblicità (1 atto) e ai convegni (1 atto). Il 58,5% degli incarichi di collaborazione e il 60,5% degli incarichi di consulenza risulta ricompreso nella fascia inferiore ai 20.000 euro e, rispettivamente, il 4,4% e il 6,1% ha superato i 50.000 euro.

### **3.2 Numerosità degli enti che hanno trasmesso atti sul totale degli enti presenti nella regione - confronto degli atti pervenuti nel 2010 con l'anno precedente per tipologia**

Quanto alle diverse tipologie di enti che hanno trasmesso atti di spesa, i dati sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 3: Enti pubblici che hanno trasmesso alla Sezione di controllo incarichi di importo superiore a 5.000 euro rispetto al totale degli enti presenti nella regione Emilia-Romagna – triennio 2008 - 2010

Enti presenti in Emilia-Romagna	nr.	Enti che hanno provveduto alla trasmissione			
		2008	2009	2010	var. '10/'09
<b>Regione</b>	1	1	1	1	0%
<b>Province</b>	9	9	9	9	0%
<b>Comuni</b>	348	86	190	179	-6%
<b>Comunità montane</b>	10	5	9	6	-33%
<b>Circondario</b>	1	1	1	1	0%
<b>Unioni dei comuni</b>	24	2	12	14	17%
<b>Associaz.ni Intercomunali</b>	14	0	0	0	-
<b>Università</b>	4	0	4	4	0%
<b>Camere di commercio (CC.II.AA)</b>	9	2	6	6	0%
<b>Aziende U.S.L.</b>	11	3	11	11	0%
<b>Aziende ospedaliere e Irccs</b>	6	2	5	5	0%
<b>Agenzie regionali <sup>(1)</sup></b>	7	3	4	3	-25%
<b>Enti di gestione parchi regionali <sup>(2)</sup></b>	13	2	8	12	50%
<b>Ist. Beni Artistici Culturali e Naturali Reg.E-R (IBACN)</b>	1	1	1	1	0%
<b>Consorzi di Bacino Imbrifero Montano</b>	3	0	0	0	-
<b>Autorità di bacino</b>	4	1	1	1	0%
<b>Azienda servizi alla persona (ASP)</b>	43	1	5	13	160%
<b>Agenzia d'Ambito Ottimale per i Servizi Pubbl.(ATO)</b>	9	1	1	2	100%
<b>Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.PO)</b>	1	1	1	1	0%
<b>Autorità Portuale di Ravenna</b>	1	1	1	1	0%
<b>Amministrazioni decentralizzate dello Stato <sup>(3)</sup></b>	15	0	1	3	200%

Fonte: Anagrafica incarichi - anni 2008-2009-2010. Elaborazione Corte dei Conti

- 1) Agenzia protezione civile regionale, Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (INTERCENT-ER), Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ERGO), Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI), Agenzia regionale prevenzione e ambiente (ARPA), Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR)
- 2) sono compresi i consorzi
- 3) Prefetture , Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per l'E-R e le Marche, Direzione regionale del lavoro E-R, Ufficio scolastico regionale per l'E-R e altri uffici facenti capo al Ministero dell'istruzione, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici E-R, Direzione generale territoriale trasporti nord-est, Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria E-R

I dati evidenziati nella tabella 3 mettono in luce come soltanto una parte degli enti pubblici presenti nella regione ha trasmesso atti di spesa ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 266 del 2005. Ovviamente, la causa di tale mancata trasmissione è da rinvenire, in primo luogo, nell'assenza di atti rientranti nella previsione normativa. Fatto, questo, più probabile per gli enti di minori dimensioni. E' ragionevole ritenere, tuttavia, che sussistano ancora – come rilevato nelle relazioni per il 2008 e per il 2009 - situazioni nelle quali il mancato invio degli atti alla Sezione deriva da vere e proprie omissioni o da un'interpretazione inesatta della normativa, alla quale ha probabilmente contribuito il quadro legislativo preesistente (commi 11 e

42 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 e, prima ancora, 9 e 11 dell'art. 1 della legge 191 del 2004).

Una situazione che si positivamente evoluta è quella delle aziende per i servizi alla persona (ASP) delle quali 13 su 43 hanno inviato atti nel 2010, a fronte delle 5 che avevano inviato atti nel 2009.

Nelle tabelle 4, 5, 6 e 7 sono riportati i dati rilevati negli anni dal 2008 al 2010 per singola tipologia di incarico, in termini di numero e di importo, ed è evidenziata la variazione intervenuta nell'ultimo anno.

Va precisato che il confronto è condizionato dalla incompletezza degli atti pervenuti relativamente al 2008. Infatti, solo dopo le deliberazioni n. 104 del 2008 e n. 7 del 2009, con le quali la Sezione ha formulato specifiche indicazioni operative sull'adempimento, la generalità delle pubbliche amministrazioni aventi sede nell'Emilia-Romagna ha adempiuto all'obbligo. Come si evince chiaramente dalla Tabella 2, l'incompletezza dei dati pervenuti per il 2008 ha riguardato soprattutto gli incarichi di collaborazione e i servizi di architettura e ingegneria, per i quali evidentemente non era chiaro l'obbligo di trasmissione ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 266 del 2005.

Tabella 4: incarichi di Collaborazione – variazione percentuale, importo e numero – anni 2008 - 2010

		2008	2009	2010	var.'10/'09
<b>Comuni</b>	n°	82	817	721	-12%
	importi €	1.540.273,06	13.842.674,26	11.914.068,12	-14%
<b>Unioni e C.M.</b>	n°	8	77	70	-9%
	importi €	139.776,75	1.122.931,07	1.072.618,67	-4%
<b>Province</b>	n°	41	152	128	-16%
	importi €	793.557,07	3.943.455,27	3.724.429,80	-6%
<b>Regione</b>	n°	81	92	60	-35%
	importi €	2.773.795,41	2.457.045,00	1.610.350,80	-34%
<b>Altri enti <sup>(1)</sup></b>	n°	15	2.626	2.682	2%
	importi €	237.111,18	58.168.790,53	48.453.518,28	-17%
<b>Tot. incarichi</b>		<b>227</b>	<b>3.764</b>	<b>3.661</b>	<b>-3%</b>
<b>Tot. Importi</b>		<b>5.484.513,47</b>	<b>79.534.896,13</b>	<b>66.774.985,67</b>	<b>-16%</b>

Fonte: Anagrafica incarichi (2008-'10). Elaborazione Corte dei Conti

1) per l'individuazione del contenuto di "Altri enti" si veda la nota 1) della tabella 1

Tabella 5: incarichi relativi a Studi e Consulenze – variazione percentuale, importo e numero – anni 2008 - 2010

		2008	2009	2010	var.
Comuni	n°	241	383	739	93%
	importi €	4.311.742,05	1.483.827,74	12.767.734,56	760%
Unioni e C.M.	n°	19	30	38	27%
	importi €	275.044,45	408.114,48	809.389,28	98%
Provincie	n°	102	152	155	2%
	importi €	1.981.686,42	3.224.467,08	3.166.668,08	-2%
Regione	n°	69	98	62	-37%
	importi €	2.018.425,80	2.451.441,02	15.529.814,31	533%
Altri enti <sup>(1)</sup>	n°	45	214	414	93%
	importi €	1.022.838,70	4.021.168,67	15.529.814,31	286%
<b>Tot. incarichi</b>		<b>476</b>	<b>877</b>	<b>1.408</b>	<b>61%</b>
<b>Tot. Importi</b>		<b>9.609.737,42</b>	<b>16.744.853,75</b>	<b>33.806.861,82</b>	<b>102%</b>

Fonte: Anagrafica incarichi (2008-'10). Elaborazione Corte dei Conti

1) per l'individuazione del contenuto di "Altri enti" si veda la nota 1) della tabella 1

Tabella 6: incarichi relativi a Relazioni pubbliche, Convegni, Mostre, Pubblicità e Rappresentanza – variazione percentuale importo e numero – anni 2008 - 2010

		2008	2009	2010	var.
Comuni	n°	247	564	530	-6%
	importi €	6.059.428,13	7.963.545,72	8.126.201,17	2%
Unioni e C.M.	n°	5	11	14	27%
	importi €	83.682,75	175.523,40	147.974,59	-16%
Provincie	n°	200	202	92	-54%
	importi €	5.117.765,65	3.190.418,86	1.295.797,78	-59%
Regione	n°	25	226	120	-47%
	importi €	3.288.769,30	7.029.364,97	2.792.040,10	-60%
Altri enti <sup>(1)</sup>	n°	38	137	161	18%
	importi €	677.673,36	2.590.804,09	2.244.589,64	-13%
<b>Tot. incarichi</b>		<b>515</b>	<b>1.140</b>	<b>917</b>	<b>-20%</b>
<b>Tot. Importi</b>		<b>15.227.319,19</b>	<b>20.949.657,04</b>	<b>14.606.603,28</b>	<b>-30%</b>

Fonte: Anagrafica incarichi (2008-'10) Elaborazione Corte dei Conti

1) per l'individuazione del contenuto di "Altri enti" si veda la nota 1) della tabella 1

Tabella 7: incarichi relativi a Servizi di architettura ed ingegneria – variazione percentuale importo e numero – anni 2008 - 2010

		2008	2009	2010	var.
Comuni	n°	50	1034	486	-53%
	importi €	960.193,28	20.535.524,31	8.044.617,70	-61%
Unioni e C.M.	n°	22	44	8	-82%
	importi €	388.714,68	795.883,52	296.617,12	-63%
Provincie	n°	14	186	97	-48%
	importi €	459.728,99	4.774.995,06	2.019.550,65	-58%
Regione	n°	0	3	0	-100%
	importi €	0,00	67.091,09	0,00	-100%
Altri enti <sup>(1)</sup>	n°	1	143	99	-31%
	importi €	79.560,00	7.232.208,30	3.122.385,53	-57%
<b>Tot. incarichi</b>		<b>87</b>	<b>1.410</b>	<b>690</b>	<b>-51%</b>
<b>Tot. Importi</b>		<b>1.888.196,95</b>	<b>33.405.702,28</b>	<b>13.483.171,00</b>	<b>-60%</b>

Fonte: Anagrafica incarichi (2008-'10). Elaborazione Corte dei Conti

1) per l'individuazione del contenuto di "Altri enti" si veda la nota 1) della tabella 1

### 3.3 Controlli in merito alla completezza degli adempimenti da parte delle amministrazioni


Allo scopo di verificare la completezza degli atti pervenuti relativamente all'esercizio 2010, si è tentato di effettuare un confronto degli atti relativi a collaborazioni e consulenze pervenuti alla Sezione con gli incarichi di collaborazione e consulenza risultanti dall'elenco pubblicato dal Dipartimento per la funzione pubblica ai sensi dell'art.1, comma 127, della legge 662 del 1996<sup>23</sup>.

A tal fine si sono selezionati gli atti risultanti dall'archivio FP 2010 superiori a 60 mila euro per confrontarli con quelli di corrispondente importo pervenuti alla Sezione relativamente all'anno 2010 (n. 267 atti).

Dal confronto è emersa la coincidenza di n. 86 atti (dei quali per n. 50 atti vi è piena corrispondenza del compenso indicato).

Nella figura 1 si evidenzia graficamente l'area di parziale coincidenza degli atti presenti nelle due banche dati.

Figura 1: I dati condivisi dall'anagrafica atti di incarico 2010 della Corte dei conti e dalla banca dati del Dipartimento per la Funzione pubblica



<sup>23</sup> Il testo dell'art.1, comma 127, della legge 662 del 1996, modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n. 244 del 2007 e ora abrogato dall'art. 53 del d.lgs. n. 33 del 2013, era il seguente: "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica". La materia è ora disciplinata dall'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013.

### **3.4 Confronto con i dati SIOPE**

Sempre allo scopo di confrontare gli atti pervenuti nel 2010 con i pagamenti effettuati dagli enti, si è proceduto ad estrarre dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) i dati riconducibili ai rapporti considerati.

Va precisato a questo proposito che il SIOPE rileva, in attuazione dell'articolo 14, commi da 6 a 11, della legge 31 dicembre 2009, n.196, gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche. La norma persegue lo scopo di garantire la rispondenza dei conti pubblici ai parametri previsti dall'art. 104 del Trattato di Maastricht: a tal fine tutti gli incassi e i pagamenti delle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale e i tesoriери/cassieri degli enti non possono dare corso alle operazioni prive della codifica.

Pur tenendo conto delle inevitabili differenze esistenti tra i due tipi di informazioni (SIOPE espone la spesa degli enti per cassa, mentre i dati relativi agli incarichi di cui al comma 173 più volte citato concernono l'assunzione dell'impegno di spesa che, in certi casi, può avere carattere pluriennale e che, comunque, non coincide con il pagamento), si riporta nella tabella 8 il confronto tra le diverse grandezze.

Dall'esame della tabella emerge la macroscopica divergenza tra i dati SIOPE e i dati degli atti di spesa pervenuti alla Sezione regionale, divergenza in buona misura addebitabile alla non corrispondenza tra i codici dei pagamenti adottati da SIOPE e le tipologie di atti considerate dal comma 173.

Tabella 8: confronto dati SIOPE con dati Sezione controllo E-R – anno 2010

	Comuni		Unioni e C.M.		Provincie		Regione		Altri enti (1)		Totali				
	codice	Siope	Sez.Contr.	Siope	Sez.Contr.	Siope	Sez.Contr.	codice	Siope	Sez.Contr.	codice	Siope	Sez.Contr.	Siope	Sez.Contr.
Collaborazioni (Co.co.co)	<b>1339</b>	603.406,78	11.914.068,12	299.725,32	1.072.618,67	717.170,45	3.724.429,80		0,00	1.610.350,80	<b>1340</b> <b>3201-3</b>	22.140.515,65	48.453.518,28	23.760.818,20	<b>66.774.985,67</b>
Studi e consulenze	<b>1307</b>	4.051.251,03	12.767.734,56	2.327.053,41	809.389,28	5.365.231,60	3.166.668,08	<b>1348</b>	11.041.394,65	15.529.814,31	<b>2221</b> <b>3134-6</b>	62.925.499,02	15.529.814,31	85.710.429,71	<b>33.806.861,82</b>
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	<b>1207</b> <b>1308</b> <b>1324</b> <b>1337</b>	2.666.291,49	8.126.201,17	422.184,30	14,00	3.206.943,63	92,00	<b>1349</b> <b>1361</b>	7.867.566,24	120,00	<b>2222</b> <b>2223</b> <b>2226</b>	4.790.713,26	161,00	18.953.698,92	<b>917,00</b>
Incarichi professionali esterni in c/capitale	<b>2601</b>	2.069.922,34	8.044.617,70	912.727,11	147.974,59	3.061.599,50	1.295.797,78		0,00	2.792.040,10		0,00	2.244.589,64	6.044.248,95	<b>14.606.603,28</b>
<b>Totali</b>		<b>9.390.871,64</b>	<b>40.852.621,55</b>	<b>3.961.690,14</b>	<b>2.029.996,54</b>	<b>12.350.945,18</b>	<b>8.186.987,66</b>		<b>18.908.960,89</b>	<b>19.932.325,21</b>		<b>89.856.727,93</b>	<b>66.228.083,23</b>	<b>134.469.195,78</b>	<b>115.189.367,77</b>

Fonte: Anagrafica incarichi 2010 e dati SIOPE. Importi in Euro. Elaborazione Corte dei Conti

1) per l'individuazione del contenuto di "Altri enti" si veda la nota 1) della tabella 1

### **3.5 Problematiche più significative e criticità emerse dall'esame degli atti pervenuti**

Si evidenziano qui di seguito le più significative criticità e irregolarità riscontrate, affinché le amministrazioni possano tenerne conto e prevenire così il ripetersi dei comportamenti rilevati.

#### Motivazione carente relativamente all'insussistenza di professionalità interne

Si sono riscontrati casi nei quali è risultata del tutto carente la motivazione del provvedimento di incarico relativamente all'impossibilità di reperire all'interno dell'ente professionalità adeguate, per carenza assoluta o in relazione al carattere assorbente degli altri impegni in essere.

#### Carenza di motivazione in ordine all'avvenuta comparazione tra più aspiranti

Si è rilevato che, frequentemente, i provvedimenti di conferimento degli incarichi non danno conto dell'avvenuta comparazione tra i curriculum presentati dai partecipanti alla procedura, limitandosi a valorizzare competenze e capacità del soggetto prescelto. In tal modo, tuttavia, la motivazione è assolutamente carente, non consentendo di ricostruire le ragioni sottostanti la scelta effettuata dall'ente pubblico, e risulta, altresì, violato il principio di trasparenza.

#### Mancato espletamento di procedura comparativa sulla base di una previsione regolamentare illegittima

Si è constatato come, sulla base di una previsione regolamentare illegittima successivamente modificata dall'ente, sia stato affidato un incarico di studio senza l'espletamento della necessaria procedura comparativa.

#### Indebita reiterazione degli incarichi attraverso improprio ricorso alla proroga

Si sono riscontrati casi nei quali il provvedimento di proroga adottato dall'amministrazione dissimula, in realtà, il rinnovo del precedente incarico conferito. In questo modo viene eluso l'obbligo di esperire una nuova procedura comparativa. Al riguardo va pure rimarcato che, anche prima della modifica dell'art. 7, comma 6, lett. c), del d.lgs. n. 165 del 2001, apportata dall'art. 1, comma 147, della legge n. 228 del 2012, che esclude esplicitamente il rinnovo, il provvedimento definito di "proroga" dell'incarico non era considerato legittimo se comportava il riconoscimento di un ulteriore compenso rispetto a quello originariamente stabilito, sostanziandosi in realtà in un rinnovo.

#### Soggetto competente a sottoscrivere il provvedimento di incarico

In alcuni casi si è rilevato che il provvedimento di incarico è stato adottato dalla Giunta comunale pur trattandosi di provvedimento che la legge attribuisce alla competenza del dirigente amministrativo (cfr. art. 107 tuel e art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001).

#### Mancata predisposizione della relazione conclusiva dell'attività svolta

Sono stati riscontrati casi nei quali l'incarico di studio affidato non ha dato luogo alla prevista relazione conclusiva dell'attività svolta.

#### Carattere di straordinarietà dell'incarico non sempre rispettato

Nel settore sanitario si sono rilevati svariati casi in cui la prevista durata pluriennale dell'incarico di collaborazione contraddice manifestamente il carattere straordinario che lo stesso deve avere.

#### Mancata predeterminazione del termine dell'incarico

In alcuni contratti di consulenza si è riscontrata la mancata apposizione del termine di conclusione dell'attività, in aperta contraddizione agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile concernente l'art. 7, comma 6, lett. c), del d.lgs. n. 165 del 2001.

#### Eccessiva durata dell'incarico e del compenso stabilito

Un incarico di capo ufficio stampa di un ente locale, conferito ai sensi dell'art. 9 della legge n. 150 del 2000 e con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 è stato attribuito per una durata di oltre quattro anni e con la previsione di un compenso che non è apparso in linea con il canone dell'economicità che deve sempre caratterizzare l'impiego delle risorse pubbliche.

#### Onerosità del compenso professionale stabilito e assenza di procedure comparative

Sono stati riscontrati casi di affidamento di incarichi di patrocinio legale, in presenza di avvocatura interna dell'ente e senza espletamento di procedure comparative, che hanno comportato oneri particolarmente rilevanti per l'amministrazione conferente.

#### Conferimento diretto senza procedura comparativa, in assenza dei presupposti

Sono stati rilevati, in particolare nel settore sanitario e per incarichi nel settore della comunicazione, casi di conferimento diretto in completa assenza di procedura comparativa, senza che fosse dimostrata l'infungibilità soggettiva.

#### Rapporti di lavoro dipendente dissimulati quali incarichi di collaborazione

Si sono rilevati casi, in specie nel settore sanitario, di contratti a termine denominati di "collaborazione professionale" che prevedono il pagamento del compenso in rate mensili sulla base di prestazione orarie settimanali. Tale modo di operare rivela la effettiva natura di rapporto di lavoro dipendente posto in essere.

#### Inammissibilità della "proroga" anche nel caso di finanziamento esterno

In alcuni casi è stato addotto, senza fondamento, a giustificazione di provvedimenti di "proroga" che dissimulavano effettivi rinnovi, il fatto che si trattasse di finanziamenti europei o, comunque, esterni all'ente. Tale modo di procedere non appare corretto, tenuto conto che i fondi di provenienza esterna, una volta entrati nella disponibilità dell'ente devono essere gestiti secondo le regole ordinarie.

#### Spese per incarichi delle Aziende universitarie ospedaliere

L'art. 1, comma 565, della legge n. 296/2007 consentirebbe di attivare contratti di lavoro autonomo a carico di finanziamenti comunitari o privati o per l'attuazione di progetti di ricerca ai sensi dell'art. 12-*bis* del d.lgs. n. 502/92, qualora in bilancio tali finanziamenti siano effettivamente disponibili. Qualora vi siano finanziamenti esterni che non incidono sulle risorse ordinarie di bilancio, è possibile sottoscrivere contratti a tempo determinato, purché sia chiaro il progetto di ricerca da svolgere. Troppo spesso nelle determinazioni di autorizzazione del contratto il progetto di ricerca resta solo sullo sfondo e non sono ben specificati l'esplicazione del progetto, gli obiettivi e i finanziamenti anche delle eventuali proroghe.

#### Spese per incarichi affidate in regime di esercizio provvisorio

Alcuni enti locali hanno affidato l'incarico prima dell'approvazione del bilancio. In proposito va tenuto presente l'articolo 163, comma 2, del TUEL, secondo il quale "La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente." Si rileva, pertanto, come l'affidamento di un incarico ai sensi dell'art. 7,

commi 6 e seguenti, del d.lgs. n. 165 del 2001 non rientri nelle tipologie di spesa tassativamente elencate nell'articolo citato.

Occorre, peraltro, notare come le giustificazioni addotte talora per spiegare tale comportamento, che hanno ritenuto possibile tale operazione in presenza di somme stanziata e non impegnate nell'esercizio precedente non appaiono fondate, tenuto conto che le somme non impegnate nell'esercizio non costituiscono residuo passivo e danno luogo ad economia di spesa che concorre alla formazione dell'avanzo "libero".

#### Definizione dei requisiti professionali in sede di procedura comparativa

Come già rilevato in sede di monitoraggio per l'anno precedente, sono stati constatati casi nei quali la definizione dei requisiti professionali richiesti sembra essere finalizzata a giustificare scelte soggettive predeterminate.

#### Mancanza dei requisiti di elevata qualificazione dell'incarico conferito

Nell'anno 2010, come già nei precedenti, sono stati riscontrati casi nei quali gli incarichi esterni conferiti non corrispondono all'elevata qualificazione di livello universitario richiesta dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, fatte salve le particolari situazioni alternative tassativamente previste (professionisti iscritti in ordini o albi ovvero soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, ecc. che siano in possesso di una specifica esperienza nel settore).

#### Mancata pubblicazione delle proroghe di incarichi sul sito istituzionale dell'ente.

Indipendentemente dai profili di possibile illegittimità di taluni atti di proroga, si sono constatati casi di mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente delle proroghe o reiterazioni disposte. In altri casi la pubblicazione di tali atti ha avuto durata insufficiente.

#### Indeterminatezza dell'oggetto della prestazione

In qualche caso, come già emerso in passato, l'incarico prevede genericamente prestazioni di consulenza legale in un determinato settore con un compenso predeterminato in via forfetaria senza esplicitare i criteri adottati per la relativa quantificazione. Al riguardo va sottolineata l'esigenza che nell'atto del conferimento dell'incarico venga definito in modo sufficientemente preciso il contenuto anche quantitativo della prestazione, onde consentire all'ente pubblico di valutarne in modo ragionato la congruità e di verificare puntualmente l'adempimento della prestazione all'atto della liquidazione della spesa.

### Acquisizione di servizi mediante buono economale

Relativamente ad un ente è emerso che, in virtù della specifica disciplina contabile adottata, una parte delle procedure di spesa per l'acquisizione di servizi diversi dagli incarichi professionali comporta l'adozione di una determina preliminare con funzioni di impegno "interno" della spesa e l'emanazione di successivi buoni economici che costituiscono il momento terminale della procedura di spesa.

La peculiarità della procedura, caratterizzata da notevole snellezza operativa, dà luogo a talune perplessità quanto all'efficacia dei controlli interni posti in essere nelle fasi antecedenti al pagamento, nelle quali si perfeziona l'obbligazione dell'ente.

Sulla base degli approfondimenti effettuati con l'ente, si è chiarito che, nel caso della procedura mediante cassa economica, non devono essere trasmesse le determinazioni di impegno "interno" della spesa, mentre devono essere trasmessi i buoni economici la cui documentazione sottostante sarà oggetto di specifici controlli a campione, secondo gli ordinari criteri adottati dalla Sezione per la generalità degli atti di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della legge n. 266.

### Spese per trasmissioni televisive e articoli giornalistici costituenti pubblicità indiretta

Come già constatato negli anni precedenti, si è rilevato il ricorso a contratti per la fornitura di servizi di comunicazione consistenti in trasmissioni televisive (*talk show* e altro) e in articoli pubblicati su quotidiani e periodici vari. Tali iniziative, di entità finanziariamente significativa, hanno solo in parte carattere informativo dell'utenza - peraltro più facilmente conseguibile mediante altre forme di comunicazione meno onerose e più trasparenti - e in buona misura sembrano essere finalizzate a promuovere genericamente l'immagine dell'ente e del suo gruppo dirigente. Come tali non appaiono giustificate avendo finalità eminentemente propagandistica. In proposito si richiamano, le considerazioni già formulate in sede di monitoraggio sugli atti di spesa relativi al 2008.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> "Distinzione degli obblighi di informazione e comunicazione ai cittadini dalle attività di natura propagandistica -Relativamente alle attività di comunicazione verso i cittadini, in alcuni dei casi esaminati si possono intravedere finalità propagandistiche concorrenti con gli scopi informativi dell'iniziativa. Al riguardo va sottolineata l'esigenza di tenere distinta l'attività di informazione dei cittadini e degli utenti, pienamente coerente con l'attività e le finalità dell'ente pubblico, dalle esigenze di promozione politica, proprie dell'attività dei partiti e che non devono gravare sui bilanci degli enti. In particolare, alcuni enti hanno sostenuto oneri significativi per partecipare a manifestazioni di tipo fieristico concernenti l'attività delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo si segnala l'esigenza di valutare sempre attentamente le caratteristiche dell'iniziativa, allo scopo di evitare oneri correlati a manifestazioni nelle quali possono prevalere aspetti propagandistici e di autoreferenzialità."

Dall'esame degli atti pervenuti, eseguito secondo criteri selettivi, e dalla connessa attività istruttoria svolta, sono emersi alcuni casi che sono stati oggetto di segnalazione alla competente Procura regionale della Corte, per possibili profili di responsabilità riscontrati.

#### **4. Considerazioni conclusive**

La materia degli incarichi professionali esterni rimane oggetto della massima attenzione sia da parte della giurisprudenza e della dottrina, che del legislatore, il quale ha, peraltro, ripetutamente modificato la relativa disciplina. I più recenti interventi sono stati ancora una volta finalizzati ad operare una progressiva limitazione dell'ambito di discrezionalità rimesso in materia agli amministratori (in particolare, per quanto concerne gli incarichi affidati a dipendenti pubblici), ad irrigidire ulteriormente i relativi limiti di spesa e a incrementare ulteriormente gli obblighi di pubblicazione successivi.

Da quanto è emerso a seguito dell'attività di controllo, l'obbligo di trasmissione degli atti di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 ha trovato nel 2010 ampia applicazione tra le pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, pur facendo registrare un decremento numerico rispetto al risultato del 2009, soprattutto a causa delle limitazioni finanziarie e normative che hanno ridotto il ricorso a prestazioni esterne.

Il risultato conseguito nel 2010 va pure messo in relazione alle indicazioni operative fornite dalla Sezione regionale con le deliberazioni n. 104 del 16 dicembre 2008 e n. 7 del 13 marzo 2009 ricordate nel paragrafo 2.1.

Per quanto attiene agli aspetti di ordine sostanziale, gli atti esaminati hanno messo in luce comportamenti non sempre in linea con le prescrizioni legislative. I casi più significativi sono stati illustrati nel paragrafo 3.5. Tra le criticità meritevoli di particolare segnalazione, vi sono, per gli incarichi di consulenza, la carente motivazione in ordine all'indisponibilità di professionalità interne e all'avvenuta comparazione tra i diversi partecipanti alle procedure. Pure va segnalata la non infrequente tendenza ad un improprio ricorso allo strumento della reiterazione dell'incarico, qualificata erroneamente come proroga, ma in realtà dissimulante l'indebito rinnovo dello stesso in assenza di una nuova procedura.

In termini positivi va evidenziato il superamento della criticità rilevata negli anni precedenti, circa il mancato coinvolgimento dell'organo di revisione.

Criticità sono emerse, come già in passato, relativamente alle spese di pubblicità e rappresentanza, spesso caratterizzate dalla notevole rilevanza finanziaria.

Sul piano propositivo, si evidenzia l'opportunità di una revisione del quadro normativo, al fine di:

a) di rendere più agevolmente identificabili ed univoche le fattispecie per le quali sussiste l'obbligo di trasmissione alla Corte. Infatti, l'insoddisfacente formulazione dell'art. 1, comma 173, della legge 266 del 2005, che per individuare la tipologia di atti per i quali sussiste detto obbligo, fa rinvio a commi che prevedono specifici limiti di spesa che, a loro volta, non si applicano a vari enti quali università, AUSL, ecc., ha determinato rilevanti incertezze applicative e molte omissioni negli invii. Occorrerebbe, dunque, in primo luogo chiarire normativamente il perimetro soggettivo ed oggettivo dell'obbligo *de quo*, svincolandolo dai limiti previsti per le varie tipologie di atti e di enti;

b) telematizzare l'obbligo di trasmissione degli atti di cui al comma 173, mediante apposita applicazione *web* e unificare tale adempimento con l'obbligo di comunicazione telematica dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini della pubblicazione sul sito *Internet* di quest'ultimo.

c) definire in modo univoco e preciso la differenza tra appalto di servizi e incarichi di consulenza, stante il persistere nel vigente quadro normativo di incertezze tra le due figure giuridiche, oggetto di difformi discipline procedurali e sostanziali.

**Allegato**

***Atti di spesa superiori a 5.000 euro, esercizio 2010, distinti per tipologia e  
per provincia***

di cui

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architett.e ingegn.		altro		
				€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	
Bologna	A.O. UNIVERSITARIA di BOLOGNA - POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI	10.333.074,03	270	6.309.390,06	257			3.663.237,32	4	43.640,00	5	147.064,00	1							169.742,65	3			
	A.S.P. "AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE"	7.792,88	1	7.792,88	1																			
	A.S.P. "POVERI VERGOGNOSI" - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI BOLOGNA (L.R. N. 2/2003)	433.308,91	20	415.308,91	19			18.000,00	1															
	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA (ARPA)	716.389,07	22	303.822,01	9	71.318,53	4	314.452,53	8						26.796,00	1								
	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA (ARPA) - DIREZ.TECNICA	81.340,00	3			38.500,00	2	42.840,00	1															
	AGENZIA REGIONALE per L'ACQUISTO di BENI E SERVIZI (INTERCENT-ER)	72.000,00	1	72.000,00	1																			
	AUSL DI BOLOGNA	4.942.357,45	421	3.554.857,00	369			452.008,68	8	154.327,05	16				331.467,22	14					449.697,50	14		
	AUSL DI BOLOGNA - U.O.C. ACQUISTI	11.923,77	2							11.923,77	2													
	AUSL DI IMOLA	638.445,93	38	524.363,32	31			35.500,00	2	44.089,60	3				17.604,00	1							16.889,01	1
	AZIENDA REGIONALE per IL DIRITTO agli STUDI SUPERIORI (ER.GO.)	700.074,01	4	42.000,00	1			562.291,25	1												95.782,76	2		
	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA) di BOLOGNA	46.500,00	2			18.000,00	1								28.500,00	1								
	COMUNE di ANZOLA DELL'EMILIA	57.149,76	4	15.475,20	1					11.298,56	1										30.376,00	2		
	COMUNE di ARGELATO	90.923,69	3					85.073,37	2												5.850,32	1		
	COMUNE di BARICELLA	28.032,00	5	5.508,00	1			22.524,00	4															
	COMUNE di BENTIVOGLIO	247.745,66	18	99.264,00	8			87.336,57	7												61.145,09	3		
	COMUNE di BOLOGNA	2.191.316,25	85	37.998,40	4	553.096,64	22	313.508,31	15	964.869,00	33				172.924,00	4	17.238,00	3			131.681,90	4		
	COMUNE di BOLOGNA - ISTITUZ.GINETECA	347.190,00	20	347.190,00	20																			
	COMUNE di BOLOGNA - SETT.ISTRUZIONE	11.942,53	1							11.942,53	1													
	COMUNE di BORGHI TOSIGNANO	40.233,36	2					40.233,36	2															
	COMUNE di BUDRIO	20.920,20	3			8.923,20	1			11.997,00	2													
COMUNE di CASELECCHIO di RENO	616.052,22	16	517.533,62	10	74.682,00	4	18.720,00	1												5.116,60	1			
COMUNE di CASTEL GUELFO di BOLOGNA	38.003,12	2	13.357,40	1			24.645,72	1																
COMUNE di CASTEL SAN PIETRO TERME	69.464,62	8	6.240,00	1	15.569,28	2	9.000,00	1	7.488,00	1										31.167,34	3			
COMUNE di CASTEL SAN PIETRO TERME - DIREZIONE DIDATTICA STATALE	0,00	1																				0,00	1	
COMUNE di CASTELNOVO NE' MONTI	52.851,94	6							52.851,94	6														

di cui

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot.		collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architette ingegn.		altro			
			inc.	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	
Bologna	COMUNE di CASTENASO	303.003,25	13	104.799,04	9	98.527,10	1	99.677,11	3																	
	COMUNE di CREVALCORE	15.404,00	2	5.000,00	1			10.404,00	1																	
	COMUNE di CREVALCORE - ISTITUZ.DEI SERVIZI CULTURALI "PAOLO BORSELLINO"	31.400,00	2	31.400,00	2																					
	COMUNE di DOZZA	9.508,71	1																			9.508,71	1			
	COMUNE di FONTANELICE	152.818,20	8			26.340,00	2	106.478,20	5													20.000,00	1			
	COMUNE di GAGGIO MONTANO	39.822,37	4					39.822,37	4																	
	COMUNE di GALLIERA	9.281,00	1	9.281,00	1																					
	COMUNE di GRANAGLIONE	11.000,00	1					11.000,00	1																	
	COMUNE di IMOLA	1.168.247,08	174	925.113,38	132	5.997,60	1			65.890,99	29			7.925,71	1	55.444,54	3	11.524,82	4			96.350,04	4			
	COMUNE di LAGOSANTO	12.564,00	1			12.564,00	1																			
	COMUNE di LOIANO	116.016,57	2			33.249,69	1	82.766,88	1																	
	COMUNE di MALALBERGO	34.894,96	5			8.500,00	1	11.995,76	2	14.399,20	2															
	COMUNE di MARZABOTTO	40.044,47	3					14.976,00	1	15.398,40	1											9.670,07	1			
	COMUNE di MEDICINA	52.856,80	3					52.856,80	3																	
	COMUNE di MINERBIO	199.233,79	11	6.610,00	1	8.500,00	1	156.043,79	7	28.080,00	2															
	COMUNE di MOLINELLA	137.931,36	9	95.294,16	6			15.000,00	1	21.150,00	1											6.487,20	1			
	COMUNE di MONTE SAN PIETRO	62.580,42	5	6.240,00	1			32.670,21	3													23.670,21	1			
	COMUNE di MONTEVEGLIO	13.616,00	2					5.616,00	1													8.000,00	1			
	COMUNE di MONZUNO	0,00	1																					0,00	1	
	COMUNE di OSTELLATO	88.983,72	6	12.240,00	1																	76.743,72	5			
COMUNE di OZZANO DELL' EMILIA	62.284,80	3			19.200,00	2															43.084,80	1				
COMUNE di PIANORO	205.675,26	10	32.095,00	2	134.080,26	6	39.500,00	2																		
COMUNE di PIEVE di CENTO	10.800,00	1					10.800,00	1																		
COMUNE di S. AGATA BOLOGNESE	6.120,00	1																			6.120,00	1				
COMUNE di SALA BOLOGNESE	55.291,39	1																			55.291,39	1				

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architett.e ingegn.		altro			
				€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°		
Bologna	COMUNE di SAN GIORGIO di PIANO	73.559,58	9	5.140,80	1			40.327,98	4											28.090,80	4				
	COMUNE di SAN GIOVANNI IN PERSICETO	202.551,56	22	90.399,92	6			96.086,84	8	16.064,80	8														
	COMUNE di SAN LAZZARO di SAVENA	476.430,58	24	144.429,23	8	118.456,80	7	199.544,55	8	14.000,00	1														
	COMUNE di SAN LAZZARO di SAVENA - SERVIZIO PATRIMONIO	10.000,00	1					10.000,00	1																
	COMUNE di SAN PIETRO IN CASALE	147.488,20	14	95.735,00	10	35.017,20	2	8.736,00	1					8.000,00	1										
	COMUNE di SANT'AGATA BOLOGNESE	50.899,20	3	11.047,20	1			23.940,00	1												15.912,00	1			
	COMUNE di SASSO MARCONI	256.660,47	13	16.557,00	1	36.600,00	3	148.987,17	5	7.796,65	1				7.796,65	1					38.923,00	2			
	COMUNE di VERGATO	79.527,76	4					79.527,76	4																
	COMUNE di ZOLA PREDOSA	91.839,57	9	23.000,00	2					23.216,00	2											45.623,57	5		
	CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DEI GESSI BOLOGNESI E CALANCHI DELL'ABBADESSA	24.225,00	2							7.395,00	1											16.830,00	1		
	CONSORZIO PARCO REGIONALE DEI LAGHI DI SUIVIANA E BRASIMONE	7.000,00	1					7.000,00	1																
	ISTITUTO per i BENI ARTISTICI CULTURALI e NATURALI E-R (IBACN)	4.668.811,52	156	4.547.539,84	151			103.271,68	4													18.000,00	1		
	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Diritto Pubblico (IRCCS)	225.000,00	8	32.000,00	1	193.000,00	7																		
	ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE per L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO (IPSIA) "MARCELLO MALPIGHI"	20.100,00	2	20.100,00	2																				
	LICEO CLASSICO "M. MINGHETTI"	6.400,00	1	6.400,00	1																				
	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	157.021,60	9	157.021,60	9																				
	PARCO REGIONALE del CORNO alle SCALE	8.660,00	1																			8.660,00	1		
	PARCO REGIONALE del CORNO alle SCALE - LIZZANO IN BELVEDERE	34.272,00	1																			34.272,00	1		
	PARCO REGIONALE GESSI BOLOGNESI E CALANCHI DELL'ABBADESSA	14.952,00	1	14.952,00	1																				
	PROVINCIA DI BOLOGNA	564.597,15	41	116.523,33	6	163.378,00	7	130.204,11	11						123.757,56	12					30.734,15	5			
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE per le OO.PP. Emilia Romagna - Marche - Bologna	83.208,79	6	12.000,00	1			71.208,79	5																	
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	5.701.223,90	230	1.510.350,80	56	1.319.828,00	50	118.000,00	6	2.334.743,00	101	134.559,63	8	42.480,00	3	70.560,00	3	170.702,47	3							
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIREZ.ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO	100.000,00	4	100.000,00	4																					
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIREZ.GEN.AGRICOLTURA SERVIZIO SVILUPPO DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	46.063,80	3					7.068,80	1			15.000,00	1			23.995,00	1									
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIREZ.GEN.AGRICOLTURA, SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI	24.642,79	1					24.642,79	1																	

di cui

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architett.e ingegn.		altro	
				€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
Bologna	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIREZ.GEN.AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA	47.000,00	3			47.000,00	3																
	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PATRIMONIO	16.716,00	1			16.716,00	1																
	UNIONE dei COMUNI della VALLE del SAMOGGIA	59.600,00	4			59.600,00	4																
	UNIONE MONTANA delle VALLI SAVENA - IDICE	70.450,00	3			50.450,00	2		20.000,00	1													
	UNIONE RENO GALLIERA	72.904,73	5			52.350,80	3	12.958,93	1		7.595,00	1											
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM"	7.909.403,39	540			6.146.060,47	429	680.894,30	36	721.241,94	33	361.206,68	42										
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - CENTRO DI LINGUISTICA TEORICA E APPLICATA (CLTA)	26.741,50	4			26.741,50	4																
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - CENTRO INTERDIPART. di RIC. SULL'UTOPIA	33.625,64	1			33.625,64	1																
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - CENTRO INTERDIPART. di RICERCA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SESSUALE	26.307,88	2					26.307,88	2														
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - CENTRO INTERDIPART. RICERCHE DIRITTO COMUNITA' EUROPEE	12.155,20	2			7.000,00	1				5.155,20	1											
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DEIS	156.824,20	12			134.649,00	11				22.175,20	1											
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM. CARDIOVASCOLARE	17.117,76	3			17.117,76	3																
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM. di BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA SPERIMENTALE	9.000,00	1			9.000,00	1																
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM. DI DISCIPLINE STORICHE	9.142,00	1			9.142,00	1																
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM. DI POLITICA	6.000,00	1			6.000,00	1																
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM. di SCIENZE GINECOLOGICHE OSTETRICHE E PEDIATRICHE	16.232,60	1			16.232,60	1																

Prov.	denominazione Ente	di cui		collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architett.e ingegn.		altro	
		Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
		Bologna	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM. S.A.U. e F.A.L.	65.000,00	2	65.000,00	2																
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM.CLINICO DI SCIENZE RADIOLOGICHE E ISTOCITOPATOLOGICHE	1.500,00	1	1.500,00	1																		
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM.di ARCHEOLOGIA	51.032,96	7	51.032,96	7																		
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM.di CHIRURGIA GENERALE e dei TRAPIANTI D'ORGANO	9.900,00	1	9.900,00	1																		
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM.di DISCIPLINE STORICHE, ANTROPOLOGICHE E GEOGRAFICHE	74.319,98	5	74.319,98	5																		
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM.di FISICA	108.500,00	13	108.500,00	13																		
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM.di INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZ. (D.E.I.)	33.220,75	4	33.220,75	4																		
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM.di MEDICINA CLINICA	5.400,00	1							5.400,00	1												
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM.di PALEOGRAFIA E MEDIEVISTICA	38.000,00	3	38.000,00	3																		
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM.di PSICOLOGIA	7.990,00	1			7.990,00	1																
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM.di SCIENZA POLITICA	37.071,00	5	37.071,00	5																		
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM.di SCIENZE AZIENDALI	9.973,16	1	9.973,16	1																		
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM.di SCIENZE e TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI (DISTAL)	33.318,32	2	33.318,32	2																		
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM.di SCIENZE GINECOLOGICHE OSTETRICHE e PEDIATRICHE	48.629,50	4			28.360,50	3			20.269,00	1												
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM.di SCIENZE GIURIDICHE	6.720,00	1							6.720,00	1												
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM.di SCIENZE MEDICHE VETERINARIE	10.000,00	1			10.000,00	1																
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM.di SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE	50.760,29	5	50.760,29	5																		
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA	8.010,00	1							8.010,00	1												
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - MUSEO di PALAZZO POGGI	8.500,00	1	8.500,00	1																		
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - SCUOLA DI SPECIALIZZ.IN STUDI SU AMM.PUBBLICA (SPISA)	27.947,00	2	27.947,00	2																		
	<b>Totale</b>	<b>46.834.558,88</b>	<b>2.439</b>	<b>27.520.383,33</b>	<b>1.665</b>	<b>3.823.555,91</b>	<b>176</b>	<b>8.188.766,64</b>	<b>189</b>	<b>4.299.092,57</b>	<b>268</b>	<b>296.623,63</b>	<b>10</b>	<b>223.329,71</b>	<b>8</b>	<b>711.158,97</b>	<b>41</b>	<b>182.227,29</b>	<b>7</b>	<b>1.572.531,82</b>	<b>72</b>	<b>16.889,01</b>	<b>3</b>

di cui

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architett.e ingegn.		altro	
				€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
Ferrara	A.O. UNIVERSITARIA di FERRARA - SANT'ANNA	2.228.032,49	155	1.870.490,09	139	18.007,50	1	225.626,42	9						70.000,00	2				43.908,48	4		
	AUSL di FERRARA	2.486.174,27	109	2.012.590,60	95			127.404,23	3	154.519,00	7									191.660,44	4		
	AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE di FERRARA - AATO 6	45.022,26	4			25.200,00	2	19.822,26	2														
	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di FERRARA	78.650,00	7							58.050,00	4	20.600,00	3										
	COMUNE di ARGENTA	135.299,90	14					6.200,00	1	121.451,12	12										7.648,78	1	
	COMUNE di BERRA	41.522,73	5					41.522,73	5														
	COMUNE di BONDENO	96.039,19	8			35.148,80	4	60.890,39	4														
	COMUNE di CAMPOSANTO	41.072,50	2																		41.072,50	2	
	COMUNE di CENTO	524.568,04	18	13.100,00	1						511.468,04	17											
	COMUNE di COMACCHIO	269.073,19	26	86.388,27	12	43.296,60	4	63.635,92	4							75.752,40	6						
	COMUNE di FERRARA	839.281,18	59	101.294,26	5	117.980,00	7	141.666,14	13					9.000,00	1	12.720,00	1				456.620,78	32	
	COMUNE di FERRARA - SERV.AMM. OO. PP. ed ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE e CONTROLLO	57.358,08	5			25.000,00	1	32.358,08	4														
	COMUNE di FERRARA - SETT.ATTIVITA' INTERFUNZ.- SIT e TOPONOMASTICA	24.840,00	1			24.840,00	1																
	COMUNE di GORO	19.840,00	2			19.840,00	2																
	COMUNE di JOLANDA di SAVOIA	2.949,40	3	900,00	1			2.049,40	2														
	COMUNE di LAGOSANTO	8.600,00	1			8.600,00	1																
	COMUNE di MESOLA	81.317,93	7	12.240,00	1			58.277,93	4			6.800,00	1								4.000,00	1	
	COMUNE di MIRABELLO	109.020,00	2	101.520,00	1																7.500,00	1	
	COMUNE di OSTELLATO	12.240,00	1	12.240,00	1																		
	COMUNE di TRESIGALLO	5.500,00	1							5.500,00	1												
	COMUNE di VIGARANO MAINARDA	59.582,31	6					17.258,51	2												42.323,80	4	
	COMUNE di VOGHIERA	21.164,02	3											4.992,00	1						16.172,02	2	
	CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO	473.440,59	14	72.690,00	2	304.190,00	5	96.560,59	7														
CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO - COMACCHIO	29.663,00	3					29.663,00	3															
PROVINCIA DI FERRARA	1.183.020,17	45	23.082,08	2	466.373,20	13	387.028,99	15	17.100,00	2	5.665,00	1			147.580,66	6	26.244,58	1		109.945,66	5		

di cui

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architett.e ingegn.		altro	
				€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
Ferrara	PROVINCIA DI FERRARA - SETT.TECNICO,INFR.,EDIL.,PROT.CIV.,APPAL., GARE,PATRIM.	194.616,00	1																	194.616,00	1		
	PROVINCIA DI FERRARA - U.O.P.C. TURISMO, ATTIVITA PRODUTTIVE E SVILUPPO LOCALE	14.400,00	1																			14.400,00	1
	UNIVERSITA' degli studi di FERRARA	1.133.273,03	77	695.757,88	43	25.000,00	2	183.252,42	8	130.382,30	16			39.840,00	3					59.040,43	5		
	UNIVERSITA' degli studi di FERRARA - DIPARTIM.DI INGEGNERIA	105.920,00	6	85.420,00	4	5.500,00	1													15.000,00	1		
	UNIVERSITA' degli studi di FERRARA - DIPARTIM.MEDICINA CLINICA e SPERIMENTALE	7.000,00	1	7.000,00	1																		
<b>Totale</b>		<b>10.328.480,28</b>	<b>587</b>	<b>5.094.713,18</b>	<b>308</b>	<b>1.118.976,10</b>	<b>44</b>	<b>1.493.217,01</b>	<b>86</b>	<b>998.470,46</b>	<b>59</b>	<b>33.065,00</b>	<b>5</b>	<b>13.992,00</b>	<b>2</b>	<b>345.893,06</b>	<b>18</b>	<b>26.244,58</b>	<b>1</b>	<b>1.189.508,89</b>	<b>63</b>	<b>14.400,00</b>	<b>1</b>



di cui

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architett.e ingegn.		altro	
				€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
Forlì-Cesena	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA (ARPA) - SEZ.PROV.LE di FORLÌ-CESENA	20.774,68	1	20.774,68	1																		
	AUSL di CESENA	1.155.059,82	43	1.041.756,00	38			31.872,00	3											81.431,82	2		
	AUSL di FORLÌ	2.343.587,49	80	1.742.229,48	78															601.358,01	2		
	AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE di FORLÌ-CESENA - ATO 8	29.128,76	3							29.128,76	3												
	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di FORLÌ	7.986,16	1							7.986,16	1												
	COMUNE di BERTINORO	55.983,79	3	8.236,80	1	6.746,99	1														41.000,00	1	
	COMUNE di BORGHI	28.720,54	2	22.576,32	1	6.144,22	1																
	COMUNE di CESENA	812.220,00	54	287.242,82	18			222.553,04	8	59.866,00	8										242.558,14	20	
	COMUNE di CESENA - ASSESSORATO ALLA CULTURA	165.407,00	20	137.875,00	17									27.532,00	3								
	COMUNE di CESENA - ISTITUZIONE BIBLIOTECA MALATESTIANA	27.146,16	1	27.146,16	1																		
	COMUNE di CESENA - SERVIZIO STATISTICA, SIT E TOPONOMASTICA (SERVIZI IN STAFF AL DIR.GEN.)	46.742,00	1	46.742,00	1																		
	COMUNE di CESENATICO	399.851,97	19	90.674,22	11			10.000,00	1	203.177,75	5	87.000,00	1	9.000,00	1								
	COMUNE di CIVITELLA di ROMAGNA	47.736,00	3																		47.736,00	3	
	COMUNE di DOVADOLA	88.916,65	2																		88.916,65	2	
	COMUNE di FORLÌ	1.014.154,64	55	202.315,23	14	20.000,00	1	290.593,00	7			101.212,00	5	9.000,00	1	10.320,00	1				380.714,41	26	
	COMUNE di GALEATA	57.720,59	3					46.704,59	2												11.016,00	1	
	COMUNE di LONGIANO	26.472,00	2			9.000,00	1	17.472,00	1														
	COMUNE di MERCATO SARACENO	27.717,48	2					21.621,96	1												6.095,52	1	
	COMUNE di MONTIANO	34.515,36	3	22.500,00	1			12.015,36	2														
	COMUNE di PREMILCUORE	21.913,12	2					21.913,12	2														
	COMUNE di RONCOFREDDO	19.950,40	2			19.950,40	2																
	COMUNE di SAN MAURO PASCOLI	122.922,40	9	19.000,00	3			87.422,40	5	16.500,00	1												
	COMUNE di SANTA SOFIA	11.983,33	1	11.983,33	1																		
COMUNE di SARSINA	319.659,90	6	302.175,90	4			17.484,00	2															
COMUNE di SAVIGNANO SUL RUBICONE	176.301,43	15					30.245,69	3												146.055,74	12		

di cui

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot.		collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architett.e ingegn.		altro	
			inc.	caric.	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
Forlì-Cesena	COMUNE di SAVIGNANO SUL RUBICONE - ISTITUZIONE CULTURA	17.268,56	2							17.268,56	2													
	COMUNE di SOGLIANO AL RUBICONE	183.107,15	15						44.935,32	4								6.924,12	1		131.247,71	10		
	COMUNE di TREDIZIO	15.493,80	2	15.493,80	2																			
	COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO CESENATE	20.214,20	2	20.214,20	2																			
	COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE	10.853,41	2								10.853,41	2												
	COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE ZONA DUE VALLI - COMUNE di GALEATA	24.610,00	4	16.000,00	2												8.610,00	2						
	ISTITUTO COMPRENSIVO di MELDOLA	5.760,00	1	5.760,00	1																			
	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ROBERTO RUFFILLI"	7.210,00	1	7.210,00	1																			
	LICEO GINNASIO STATALE "VINCENZO MONTI"	7.701,77	1	7.701,77	1																			
	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA	558.307,65	37	177.747,14	8	11.334,40	2	50.875,62	5	62.424,62	1						7.107,84	1			248.818,03	20		
	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA - SERV.AMBIENTE e SICUREZZA del TERRITORIO	24.600,00	1	24.600,00	1																			
	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA - SERVIZIO AGRICOLTURA SPAZIO RURALE FLORA E FAUNA	10.000,00	1			10.000,00	1																	
	UNIONE dei COMUNI DEL RUBICONE	88.803,24	5	52.303,24	3			36.500,00	2															
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - DIPARTIM.di studi INTERDISCIPLINARI su TRADUZIONE, LINGUE e CULTURE (DIT) di FORLÌ	14.000,00	2	14.000,00	2																			
UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - POLO SCIENTIFICO DI DATTICO di CESENA	71.058,14	5	25.040,65	2			31.017,49	2	15.000,00	1														
<b>Totale</b>	<b>8.121.559,59</b>	<b>414</b>	<b>4.349.298,74</b>	<b>215</b>	<b>83.176,01</b>	<b>9</b>	<b>973.225,59</b>	<b>50</b>	<b>422.205,26</b>	<b>24</b>	<b>188.212,00</b>	<b>6</b>	<b>45.532,00</b>	<b>5</b>	<b>26.037,84</b>	<b>4</b>	<b>6.924,12</b>	<b>1</b>	<b>2.026.948,03</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architett.e ingegn.		altro	
				€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
Modena	A.O. UNIVERSITARIA di MODENA	674.555,65	15	40.000,00	1	38.985,22	1	473.189,18	8											122.381,25	5		
	A.S.P. "GIORGIO GASPARINI" DI VIGNOLA	15.296,00	1	15.296,00	1																		
	A.S.P. "PATRONATO DEI FIGLI DEL POPOLO E FONDAZIONE SAN PAOLO E SAN GEMINIANO"	13.785,20	2			6.921,20	1			6.864,00	1												
	A.S.P. AZIENDA PUBBLICA di SERVIZI alla PERSONA dei COMUNI MODENESI AREA NORD	46.974,52	1					46.974,52	1														
	AUSL DI MODENA	2.307.711,52	124	1.834.645,50	102	15.000,00	1	248.833,00	6												209.233,02	15	
	AUSL DI MODENA - CeVEAS (Centro per la Valutazione della Efficacia della Assistenza Sanitaria)	163.200,00	2	163.200,00	2																		
	AUSL DI MODENA - DISTRETTO di CARPI	90.000,00	2					90.000,00	2														
	AUSL DI MODENA - DISTRETTO di MIRANDOLA	122.220,00	4					122.220,00	4														
	AUSL DI MODENA - DISTRETTO di MODENA	0,00	3	0,00	3																		
	COMUNE di BASTIGLIA	123.683,00	4			18.800,00	2	104.883,00	2														
	COMUNE di CAMPEGINE	9.239,57	1																		9.239,57	1	
	COMUNE di CAMPOSANTO	11.232,00	1					11.232,00	1														
	COMUNE di CARPI	873.152,16	58	427.144,23	27	110.627,04	4	100.906,52	9	72.777,75	8			65.347,20	4	60.392,00	2				35.957,42	4	
	COMUNE di CASTELFRANCO EMILIA	412.152,28	19	122.508,00	6	23.986,00	2	140.602,52	7												125.055,76	4	
	COMUNE di CASTELFRANCO EMILIA - ISTITUZIONE per GESTIONE SERV.EDUCATIVI e SCOLASTICI	17.000,00	2	17.000,00	2																		
	COMUNE di CASTELNUOVO RANGONE	32.000,00	3	14.000,00	2					18.000,00	1												
	COMUNE di CASTELVETRO di MODENA	50.545,10	5			13.889,50	1	23.400,00	2	5.255,60	1				8.000,00	1							
	COMUNE di CAVEZZO	129.167,17	6	41.558,40	1			64.036,64	4													23.572,13	1
	COMUNE di CONCORDIA SULLA SECCHIA	22.032,00	1																			22.032,00	1
	COMUNE di FIORANO MODENESE	78.388,66	6					13.640,00	1													64.748,66	5
	COMUNE di FORMIGINE	282.851,60	10	147.600,40	4	34.877,88	1	73.477,92	3	7.801,00	1											19.094,40	1
COMUNE di MARANELLO	62.146,00	5	35.938,00	2			18.864,00	2													7.344,00	1	
COMUNE di MARANO SUL PANARO	16.000,00	2					6.000,00	1													10.000,00	1	

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architett.e ingegn.		altro		
				€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	
Modena	COMUNE di MIRANDOLA	12.204,00	2							6.804,00	1					5.400,00	1							
	COMUNE di MODENA	4.216.331,83	210	2.551.910,48	114	94.694,60	4	130.670,86	13	116.034,70	13	86.333,34	1	43.230,00	5	140.990,00	3	41.250,00	1	1.011.217,85	56			
	COMUNE di MODENA - SERVIZIO GALLERIA CIVICA	78.960,10	5								78.960,10	5												
	COMUNE di MODENA - SETT.AMBIENTE E PROTEZ.CIVILE	56.699,56	2	36.699,40	1	20.000,16	1																	
	COMUNE di MODENA - SETT.CULTURA, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI	18.956,00	1	18.956,00	1																			
	COMUNE di MODENA - SETT.LAV.PUBBLICI	116.184,22	7					116.184,22	7															
	COMUNE di MODENA - SETT.PIANIFICA.Z.TERRIT., TRASPORTI e MOBILITA'	23.766,19	2					23.766,19	2															
	COMUNE di MODENA - SETT.POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	44.434,60	2	44.434,60	2																			
	COMUNE di MONTEFIORINO	22.221,60	3					16.224,00	2												5.997,60	1		
	COMUNE di MONTESE	20.000,00	1			20.000,00	1																	
	COMUNE di NOVI di MODENA	17.429,60	2	7.429,60	1						10.000,00	1												
	COMUNE di PAVULLO NEL FRIGNANO - DIREZIONE DIDATTICA	24.000,00	3			24.000,00	3																	
	COMUNE di SAN CESARIO SUL PANARO	82.395,00	4			11.000,00	1		46.915,00	2											24.480,00	1		
	COMUNE di SAN FELICE SUL PANARO	40.930,47	3						26.000,00	1					14.930,47	2								
	COMUNE di SAN PROSPERO	6.120,00	1	6.120,00	1																			
	COMUNE di SASSUOLO	277.809,00	2	277.809,00	2																			
	COMUNE di SAVIGNANO SUL PANARO	69.747,20	7	15.000,00	1	22.500,00	2		32.247,20	4														
	COMUNE di SOLIERA	122.285,28	15	9.000,00	1				113.285,28	14														
	COMUNE di SPILAMBERTO	37.560,00	5	13.200,00	2				24.360,00	3														
	COMUNE di VIGNOLA	14.136,00	2	8.736,00	1				5.400,00	1														
COMUNE di ZOCCA	61.342,20	3	24.960,00	1																36.382,20	2			
CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE MODENA	23.522,00	4	23.522,00	4																				
CSA di MODENA	0,00	1																					0,00	1

di cui

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot.		collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architett.e ingegn.		altro		
			inc.	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	
Modena	ISTITUTO COMPRENSIVO di MONTEFIORINO	0,00	1																				0,00	1	
	ISTITUTO COMPRENSIVO di SESTOLA	0,00	1																				0,00	1	
	LICEO CLASSICO "SAN CARLO" di MODENA	5.437,50	1	5.437,50	1																				
	LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. TASSONI"	5.425,00	1	5.425,00	1																				
	PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO di MODENA	0,00	1																				0,00	1	
	PROVINCIA DI MODENA	2.906.856,29	94	2.401.063,57	65	45.743,20	3	113.245,29	8	51.980,00	5						40.379,86	3				254.444,37	10		
	UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	163.460,00	11	134.000,00	9							29.460,00	2												
	UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	763.914,78	30	75.987,30	10			428.246,21	12	9.960,00	1						15.000,00	1				234.721,27	6		
	UNIONE di COMUNI TERRE DI CASTELLI	100.108,16	5	71.263,76	3			9.669,60	1	19.174,80	1														
	UNIONE di COMUNI TERRE DI CASTELLI - COMUNE DI VIGNOLA	8.100,00	1					8.100,00	1																
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA	22.685,00	3	5.425,00	1							17.260,00	2												
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - AMMINISTRAZ.CENTRALE	162.825,28	11	162.825,28	11																				
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - AMMINISTRAZ.CENTRALE - DIPARTIM.di INGEGNERIA dei MATERIALI E	18.000,00	1	18.000,00	1																				
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SULLA SICUREZZA	62.657,00	4	62.657,00	4																				
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIM.di ECONOMIA AZIENDALE	11.384,17	2	11.384,17	2																				
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIM.di ECONOMIA POLITICA	111.820,24	11	111.820,24	11																				
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIM.di FISICA	57.312,98	2									57.312,98	2												
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIM.di INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE	135.588,00	7	135.588,00	7																				
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIM.di INGEGNERIA MECCANICA E CIVILE	27.063,00	4	16.343,00	3			10.720,00	1																
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIM.di SCIENZE AGRARIE E DEGLI ALIMENTI	364.520,39	14	354.095,39	12	5.000,00	1																	5.425,00	1

di cui

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architett.e ingegn.		altro	
				€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
Modena	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIM.di SCIENZE BIOMEDICHE	6.250,00	1	6.250,00	1																		
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIM.di SCIENZE DI SANITA' PUBBLICA	10.821,87	2	8.163,62	1																	2.658,25	1
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIM.di SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA	772.141,07	15	772.141,07	15																		
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIM.di STUDI LINGUISTICI SULLA TESTUALITA' e LA	17.170,75	2	17.170,75	2																		
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIM.INTEGRATO DI NEUROSCIENZE	27.858,23	1	27.858,23	1																		
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIM.AD ATTIVITA' INTEGRATA DI MEDICINE E SPECIALITA'	31.598,05	3	31.598,05	3																		
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIM.AD ATTIVITA' INTEGRATA MATERNO INFANTILE	8.568,00	1	8.568,00	1																		
	UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA - TECNOPOLO INTERMECH	373.100,00	4			373.100,00	4																
	<b>Totale</b>	<b>17.115.033,04</b>	<b>798</b>	<b>10.350.732,54</b>	<b>451</b>	<b>868.124,80</b>	<b>32</b>	<b>2.643.293,15</b>	<b>125</b>	<b>507.644,93</b>	<b>45</b>	<b>86.333,34</b>	<b>1</b>	<b>123.507,67</b>	<b>11</b>	<b>270.161,86</b>	<b>11</b>	<b>41.250,00</b>	<b>1</b>	<b>2.215.901,50</b>	<b>115</b>	<b>8.083,25</b>	<b>6</b>

di cui

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architette ingegn.		altro		
				€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	
Parma	A.O. UNIVERSITARIA di PARMA	2.482.168,63	125	2.285.898,20	117	122.790,84	4	73.479,59	4															
	A.S.P. "AD PERSONAM" - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE di PARMA	34.224,00	2					34.224,00	2															
	A.S.P. "DISTRETTO DI FIDENZA" - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	90.664,49	3	75.061,00	2																15.603,49	1		
	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (A.I.P.O.)	1.683.031,39	50	175.406,39	12	603.178,01	13	617.965,05	12	89.100,00	1										197.381,94	12		
	AUSL di PARMA	3.414.463,45	202	3.252.336,57	196	3.600,00	1	8.700,00	1												149.826,88	4		
	AUSL di PARMA - DIPARTIM.ASSISTENZ.INTEGRATO SAL.MENTALE e DIP.PATOLOGICHE	330.452,32	14	139.600,00	8			190.852,32	6															
	AUSL di PARMA - DIPARTIM.SANITA' PUBBLICA	48.000,00	2	48.000,00	2																			
	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di PARMA	1.700,00	1																				1.700,00	1
	COMUNE di BERCETO	17.000,00	2			9.500,00	1			7.500,00	1													
	COMUNE di BORGONOVO VAL TIDONE	15.500,00	1	15.500,00	1																			
	COMUNE di BUSSETO	229.642,67	9			6.240,00	1	115.586,83	4												107.815,84	4		
	COMUNE di COLLECCHIO	285.300,60	14	285.300,60	14																			
	COMUNE di FIDENZA	232.154,35	14					122.099,47	6												110.054,88	8		
	COMUNE di FONTANELLATO	118.664,00	10			11.154,00	1	18.000,00	1	55.510,00	5										34.000,00	3		
	COMUNE di FONTEVIVO	177.778,94	13	28.500,00	2			59.245,34	3												53.327,60	4	36.706,00	4
	COMUNE di LANGHIRANO	323.499,10	22	71.164,00	5	11.000,00	1	79.835,70	6	28.056,00	3										133.443,40	7		
	COMUNE di LESIGNANO	42.600,00	2																		42.600,00	2		
	COMUNE di MEDESANO	26.900,80	3	11.800,00	1			15.100,80	2															
COMUNE di MEZZANI	21.420,00	2					21.420,00	2																
COMUNE di MONTECHIARUGOLO	95.885,00	5					5.265,00	1												90.620,00	4			

di cui

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architett.e ingegn.		altro		
				€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	
P a r m a	COMUNE di NOCETO	132.918,00	10					112.950,00	9											19.968,00	1			
	COMUNE di PARMA	3.275.680,05	204	400.269,89	24	410.468,14	21	713.507,12	55	614.436,00	38	302.258,80	7			169.412,00	12			659.082,85	46	6.245,25	1	
	COMUNE di PARMA - SETT.EDUCATIVI	10.000,00	1			10.000,00	1																	
	COMUNE di PARMA - ISTITUZ.CASA DELLA MUSICA	37.000,00	3	31.000,00	2										6.000,00	1								
	COMUNE di PARMA - SETT.CULTURA-MUSEI E BENI CULTURALI - PINACOTECA STUARD	15.999,05	1	15.999,05	1																			
	COMUNE di PARMA - SETT.PATRIMONIO	693.926,43	38	33.463,00	2			136.715,21	6												523.748,22	30		
	COMUNE di PARMA - SETT.PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	440.768,82	19					353.178,19	11												87.590,63	8		
	COMUNE di PARMA - SETT.PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERV.QUALITA' URBANA	188.800,00	14			19.000,00	2	41.000,00	2			13.300,00	1							94.500,00	8	21.000,00	1	
	COMUNE di PARMA - SETT.PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SETT.SVILUPPO ECONOMICO	27.360,00	1			27.360,00	1																	
	COMUNE di PARMA - SETT.STRUTTURE PUBBLICHE	428.308,95	23			43.256,00	2	385.052,95	21															
	COMUNE di SALA BAGANZA	27.680,00	2					20.000,00	1												7.680,00	1		
	COMUNE di SALSOMAGGIORE TERME	124.817,62	10	8.580,50	1	58.388,00	5	24.948,00	2												32.901,12	1	0,00	1
	COMUNE di SORBOLO	11.248,40	2					5.018,40	1						6.230,00	1								
	COMUNE di TIZZANO VAL PARMA	32.005,35	3					32.005,35	3															
	COMUNE di TORNOLO	10.049,76	1																		10.049,76	1		
	COMUNE di TRAVERSETOLO	98.283,84	4	11.456,64	1			16.080,00	2												70.747,20	1		
	COMUNE di VALMOZZOLA	23.660,32	3	5.500,00	1	11.995,20	1	6.165,12	1															
	COMUNE di VARANO DE' MELEGARI	24.336,55	2																		24.336,55	2		
	COMUNE di ZIBELLO	57.528,00	1																		57.528,00	1		
	COMUNITA' MONTANA - UNIONE COMUNI PARMA EST	123.928,00	10	64.092,00	6	31.120,00	2	28.716,00	2															

di cui

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot.		collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architett.e ingegn.		altro		
			inc.	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	
Parma	COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO	118.576,00	5	118.576,00	5																				
	CONSORZIO PARCO FLUVIALE REGIONALE del TARO	28.764,00	2						28.764,00	2															
	CONSORZIO PARCO REGIONALE BOSCHI DI CARREGA	39.278,00	5	24.534,00	3	14.744,00	2																		
	CONSORZIO PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA	48.000,00	2			48.000,00	2																		
	ISTITUTO COMPRENSIVO di MEDESANO	8.106,15	1	8.106,15	1																				
	ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "PACIOLO D'ANNUNZIO" di FIDENZA	0,00	1																				0,00	1	
	ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE (I.S.I.S.S.) "GALILEI-BOCCHIALINI-SOLARI" di SAN SECONDO PARMENSE	43.733,38	5	43.733,38	5																				
	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "MACEDONIO MELLONI"	35.852,58	3	35.852,58	3																				
	PROVINCIA DI PARMA	1.451.502,08	76	69.732,51	5				286.316,98	16	261.901,25	15					26.672,40	3	10.440,00	1	796.438,94	36			
	PROVINCIA DI PARMA - SERV.AGRICOLTURA e RISORSE NATURALI	42.650,00	1	42.650,00	1																				
	PROVINCIA DI PARMA - SERV.CULTURA, TURISMO, SPORT e TEMPO LIBERO, EUROPA - EUROPASS	69.760,00	4						49.000,00	2	20.760,00	2													
	PROVINCIA DI PARMA - SERV.POLITICHE SOCIALI	80.520,00	3						72.000,00	2	8.520,00	1													
	UNIONE BASSA EST PARMENSE	81.046,60	7	12.513,17	2	5.316,50	1				5.220,00	1					34.101,38	2			23.895,55	1			
	UNIONE TERRE VERDIANE	102.658,49	6	39.239,60	2	50.952,00	3		12.466,89	1															
	UNIVERSITA' degli STUDI di PARMA	834.086,44	50	675.164,42	38	102.917,36	7		45.004,66	4	11.000,00	1													
	UNIVERSITA' degli STUDI di PARMA - DIPARTIM.di CHIMICA GEN.ed INORGANICA, CHIMICA ANALITICA, CHIMICA FISICA	15.425,00	2	15.425,00	2																				
	UNIVERSITA' degli STUDI di PARMA - DIPARTIM.di DIR.ECON.e FINANZA INTERNAZIONALE	14.000,00	2	6.000,00	1				8.000,00	1															
UNIVERSITA' degli STUDI di PARMA - DIPARTIM.di INGEGN.CIVILE, DELL'AMB., TERRITORIO E ARCHITETT.	26.275,00	4	16.275,00	3	10.000,00	1																			
UNIVERSITA' degli STUDI di PARMA - DIPARTIMENTO DELL'ETA' EVOLUTIVA	10.000,00	1	10.000,00	1																					
<b>Totale</b>		<b>18.505.582,60</b>	<b>1.028</b>	<b>8.076.729,65</b>	<b>470</b>	<b>1.610.980,05</b>	<b>73</b>	<b>3.738.662,97</b>	<b>194</b>	<b>1.102.003,25</b>	<b>68</b>	<b>315.558,80</b>	<b>8</b>	<b>12.230,00</b>	<b>2</b>	<b>230.185,78</b>	<b>17</b>	<b>10.440,00</b>	<b>1</b>	<b>3.343.140,85</b>	<b>186</b>	<b>65.651,25</b>	<b>9</b>		

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	di cui																			
				collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architette ingegn.		altro	
				€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
Piacenza	AUSL DI PIACENZA	1.223.025,74	51	653.116,95	37	24.000,00	1	417.108,76	4	27.572,00	4							101.228,03	5				
	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA di PIACENZA	25.848,00	3			6.864,00	1	6.864,00	1											12.120,00	1		
	COMUNE di ALSENO	8.929,44	1					8.929,44	1														
	COMUNE di BESENZONE	37.000,00	1			37.000,00	1																
	COMUNE di BORGONOVO VAL TIDONE	0,00	1																	0,00	1		
	COMUNE di CARPANETO PIACENTINO	56.965,38	3					48.978,78	2										7.986,60	1			
	COMUNE di CASTEL SAN GIOVANNI	142.962,24	7					20.121,60	3										122.840,64	4			
	COMUNE di CORTEMAGGIORE	58.256,00	2					58.256,00	2														
	COMUNE di FIORENZUOLA D'ARDA	15.024,00	2			9.780,00	1	5.244,00	1														
	COMUNE di LUGAGNANO VAL D'ARDA	37.482,88	2			31.240,48	1	6.242,40	1														
	COMUNE di PIACENZA	535.592,75	18			248.949,28	5	9.296,00	1	171.296,27	8			19.680,00	1	14.400,00	2		71.971,20	1			
	COMUNE di PODENZANO	23.527,00	3					23.527,00	3														
	COMUNE di PONTE DELL'OLIO	96.496,00	7			43.500,00	3	7.987,20	1	45.008,80	3												
	COMUNE di VERNASCA	28.886,40	2																28.886,40	2			
	COMUNE di ZIANO PIACENTINO	11.760,40	1																11.760,40	1			
PROVINCIA DI PIACENZA	253.839,36	19					38.556,00	2	66.676,00	7	37.950,00	2	51.018,00	4	5.500,00	1		48.607,36	2	5.532,00	1		
	<b>Totale</b>	<b>2.555.595,59</b>	<b>123</b>	<b>986.586,71</b>	<b>47</b>	<b>108.674,20</b>	<b>8</b>	<b>655.309,78</b>	<b>20</b>	<b>265.544,27</b>	<b>19</b>	<b>37.950,00</b>	<b>2</b>	<b>70.698,00</b>	<b>5</b>	<b>19.900,00</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>393.280,63</b>	<b>16</b>	<b>17.652,00</b>	<b>3</b>



di cui

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architett.e ingegn.		altro	
				€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
Ravenna	A.S.P. "PRENDERSI CURA" - FAENZA E SOLARORO	25.700,00	3	12.700,00	2			13.000,00	1														
	A.S.P. "SOLIDARIETA' INSIEME" - CASTELBOLOGNESE	50.322,00	3	50.322,00	3																		
	A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - BAGNACAVALLLO	40.721,80	2	40.721,80	2																		
	A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA dei COMUNI di RAVENNA CERVIA E RUSSI	44.837,84	3	44.837,84	3																		
	AUSL di RAVENNA	1.720.965,81	80	1.651.463,47	77	19.200,00	1	43.182,72	1	7.119,62	1												
	AUTORITA' PORTUALE di RAVENNA	21.200,00	1					21.200,00	1														
	COMUNE di ALFONSINE	104.488,06	8	7.200,00	1	10.020,00	1			10.217,84	1								70.810,22	4	6.240,00	1	
	COMUNE di BAGNACAVALLLO	109.242,18	14	64.228,97	5					33.278,40	7				11.734,81	2							
	COMUNE di BRISIGHELLA	32.448,74	3			14.500,00	2	17.948,74	1														
	COMUNE di CASOLA VALSENIO	11.232,00	1					11.232,00	1														
	COMUNE di CASTEL BOLOGNESE	24.000,00	2	24.000,00	2																		
	COMUNE di CERVIA	674.010,62	63	23.256,00	1	157.297,90	11	211.145,98	8	34.100,00	7						29.761,50	21	218.449,24	15			
	COMUNE di CONSELICE	12.480,00	2																12.480,00	2			
	COMUNE di COTIGNOLA	22.365,57	2	15.000,00	1			7.365,57	1														
	COMUNE di FAENZA	433.332,75	24	10.000,00	1			57.162,04	5	60.679,81	6	100.000,00	1	125.742,00	1	18.698,54	6		61.050,36	4			
	COMUNE di LUGO	339.595,95	15	23.303,40	1			230.700,55	5	85.592,00	9												
	COMUNE di RAVENNA	1.984.985,66	113	469.126,24	29	120.958,05	9	121.805,07	6	131.296,00	10	44.352,80	4	384.666,00	17	140.823,60	13	30.000,00	1	541.957,90	24		
	COMUNE di RAVENNA - ISTITUZ.BIBLIOTECA CLASSESE della CITTA' di RAVENNA	27.865,00	4							21.796,60	3				6.068,40	1							
	COMUNE di RAVENNA - MUSEO D'ARTE della CITTA' di RAVENNA	675.468,60	21							675.468,60	21												
	COMUNE di RUSSI	6.000,00	1	6.000,00	1																		
	COMUNE di S. AGATA SUL SANTERNO	5.116,80	2																5.116,80	1	0,00	1	
	I.I.S. "STOPPA-COMPAGNONI" - LUGO	0,00	1																			0,00	1
	ISTITUTO ALBERGHIERO (IPSSAR) di CERVIA	0,00	1																			0,00	1
	ISTITUTO COMPRENSIVO "A. BACCARINI" - RUSSI	14.230,80	5	14.230,80	5																		
	ISTITUTO COMPRENSIVO "C.so MATTEOTTI" di ALFONSINE	0,00	1																			0,00	1
	ISTITUTO COMPRENSIVO "D.MATTEUCCI" - FAENZA	0,00	1																			0,00	1
	ISTITUTO PROFESSIONALE PER ODONTOTECNICI "UGO FOSCOLO" PARITARIO - FAENZA	0,00	1																			0,00	1
	ISTITUTO SCOLASTICO "DIREZIONE DIDATTICA IX CIRCOLO RAVENNA"	6.720,00	1	6.720,00	1																		
	PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA	110.090,09	7	100.420,49	6			9.669,60	1														
	PROVINCIA DI RAVENNA	458.671,74	21	283.344,00	8	72.679,96	4	53.923,20	5	48.724,58	4												
	UNIONE COMUNI BRISIGHELLA-CASOLA VALSENIO-RIOLO TERME - FOGNANO / BRISIGHELLA	38.000,30	1																	38.000,30	1		
	UNIONE COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - COMUNI di ALFONSINE-BAGNACAVALLLO-BAGNARA di ROMAGNA-CONSELICE-COTIGNOLA-FUSIGNANO-LUGO-MASSA LOMBARDA-SANT'AGATA sul SANTERNO	110.957,70	6	73.600,00	4			37.357,70	2														
<b>Totale</b>	<b>7.105.050,01</b>	<b>413</b>	<b>2.920.475,01</b>	<b>153</b>	<b>394.655,91</b>	<b>28</b>	<b>835.693,17</b>	<b>38</b>	<b>1.108.273,45</b>	<b>69</b>	<b>144.352,80</b>	<b>5</b>	<b>510.408,00</b>	<b>18</b>	<b>177.325,35</b>	<b>22</b>	<b>59.761,50</b>	<b>22</b>	<b>947.864,82</b>	<b>51</b>	<b>6.240,00</b>	<b>7</b>	

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	tot. incarichi	collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architett.e ingegn.		altro		
				€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	
Reggio Emilia	A.O. I.R.C.C.S. "SANTA MARIA NUOVA" di REGGIO EMILIA	3.078.043,10	106	448.696,00	17	1.570.925,00	51	998.764,00	34							5.707,68	1			53.950,42	3			
	A.S.P. "DON CAVALLETTI" AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE di REGGIO EMILIA	8.400,00	1																			8.400,00	1	
	AUSL di REGGIO EMILIA	1.626.228,62	83	496.537,64	38	333.405,00	17	203.707,80	9	198.964,02	10	5.440,00	1								388.174,16	8		
	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA di REGGIO EMILIA	28.634,25	4																		28.634,25	4		
	COMUNE di ALBINEA	67.025,31	5	19.968,00	1			34.817,31	3												12.240,00	1		
	COMUNE di BAGNOLO IN PIANO	4.672,00	3	4.672,00	3																			
	COMUNE di BIBBIANO	5.424,00	1					5.424,00	1															
	COMUNE di CAMPEGINE	17.600,00	1	17.600,00	1																			
	COMUNE di CANOSSA	64.990,40	4					10.400,00	2												54.590,40	2		
	COMUNE di CASALGRANDE	309.325,88	13	148.270,68	7			49.936,00	2	21.340,00	2										89.779,20	2		
	COMUNE di CASTELLARANO	18.996,40	2	8.996,40	1					10.000,00	1													
	COMUNE di CASTELNOVO NE' MONTI	109.151,89	11	41.195,89	3			6.240,00	1												61.716,00	7		
	COMUNE di CORREGGIO	90.493,06	7	52.006,00	2	38.487,06	5																	
	COMUNE di CORREGGIO - ISTITUZ. SERV. EDUCATIVI - SCOLASTICI, CULTURALI, SPORTIVI (ISECS)	12.700,00	1	12.700,00	1																			
	COMUNE di GATTATICO	20.196,00	3	9.000,00	1			11.196,00	2															
	COMUNE di GATTATICO - ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVO - CULTURALI	23.000,00	1	23.000,00	1																			
	COMUNE di GUASTALLA	27.001,60	2																		27.001,60	2		
	COMUNE di LIGONCHIO	8.840,00	1																		8.840,00	1		
	COMUNE di MONTECCHIO EMILIA	25.216,80	3			8.814,00	1	8.814,00	1												7.588,80	1		
	COMUNE di NOVELLARA	43.456,00	3			43.456,00	3																	
	COMUNE di QUATTRO CASTELLA	120.624,60	9	20.352,00	1	35.476,00	2									17.425,40	2				47.371,20	4		
	COMUNE di REGGIO EMILIA	2.782.871,23	160	1.184.594,95	52	170.356,00	13	415.949,40	23	562.197,54	42	5.000,00	1	98.178,00	8	99.724,40	8	5.616,00	1		241.254,94	12		
	COMUNE di REGGIO EMILIA - AREA INGEGNERIA E GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE	37.944,00	5																		37.944,00	5		
	COMUNE di REGGIO EMILIA - SERV.SERVIZI di INGEGNERIA	87.431,82	6					12.516,44	1												74.915,38	5		
	COMUNE di RUBIERA	9.014,76	1					9.014,76	1															
	COMUNE di SAN MARTINO IN RIO	164.346,27	16	47.371,87	6			109.574,40	8	7.400,00	2													
	COMUNE di VIANO	10.201,20	2	10.201,20	2																			
	COMUNITA' MONTANA dell'APPENNINO REGGIANO	29.400,00	2	15.000,00	1	14.400,00	1																	
	CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE di REGGIO EMILIA	13.142,32	3			13.142,32	3																	
	PROVINCIA di REGGIO EMILIA	1.529.428,20	77	217.504,00	12	119.328,30	7	870.757,15	37	20.400,00	1			175.161,03	11	23.328,00	1				102.949,72	8		
UNIONE COLLINE MATILDICHE	14.688,00	1			14.688,00	1																		
UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	46.201,45	3	32.200,00	1			6.001,45	1	8.000,00	1														
UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA	30.057,00	2	22.807,00	1	7.250,00	1																		
UNIVERSITA' degli STUDI di MODENA E REGGIO EMILIA	106.515,11	8	106.515,11	8																				
<b>Totale</b>		<b>10.551.293,27</b>	<b>549</b>	<b>2.919.220,74</b>	<b>159</b>	<b>2.369.727,68</b>	<b>105</b>	<b>2.753.112,71</b>	<b>126</b>	<b>828.301,56</b>	<b>59</b>	<b>10.440,00</b>	<b>2</b>	<b>273.339,03</b>	<b>19</b>	<b>146.185,48</b>	<b>12</b>	<b>5.616,00</b>	<b>1</b>	<b>1.236.950,07</b>	<b>65</b>	<b>8.400,00</b>	<b>1</b>	

Prov.	denominazione Ente	Incarichi €.	di cui		collaborazione		studi		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architett.e ingegn.		altro	
			tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€
	A.S.P. VALLE DEL MARECCHIA	8.985,60	1					8.985,60	1															
	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA (ARPA) - RIMINI	42.111,59	1	42.111,59	1																			
	AUSL di RIMINI	3.588.756,43	138	3.269.414,92	122			248.753,51	15												70.588,00	1		
	AUTORITA' INTERREGIONALE di BACINO MARECCHIA-CONCA	21.000,00	1	21.000,00	1																			
	COMUNE di BELLARIA IGEA- MARINA	187.826,51	8	20.000,00	1										30.000,00	2					137.826,51	5		
	COMUNE di CASTEL SAN PIETRO TERME	12.247,33	1																		12.247,33	1		
	COMUNE di CATTOLICA	64.348,59	7	48.438,59	5							7.710,00	1								8.200,00	1		
	COMUNE di CORIANO	23.635,20	1	23.635,20	1																			
	COMUNE di MISANO ADRIATICO	51.406,84	3	27.906,04	2						23.500,80	1												
	COMUNE di MORCIANO di ROMAGNA	34.137,62	2	14.550,00	1																19.587,62	1		
	COMUNE di POGGIO BERNI	11.880,00	1	11.880,00	1																			
	COMUNE di RICCIONE	100.770,57	7	26.016,00	2	61.902,57	4	12.852,00	1															
	COMUNE di RIMINI	1.638.358,59	78	235.394,68	17	311.485,35	7	706.827,83	27	103.220,40	13	64.886,22	1	46.700,00	3	22.660,00	2				75.598,51	3	71.585,60	5
	COMUNE di SALUDECIO	42.290,00	4	2.604,00	1			39.686,00	3															
	COMUNE di SAN CLEMENTE	66.052,80	7					66.052,80	7															
	COMUNE di SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO	119.336,64	6			21.000,00	1	98.336,64	5															
	COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA	248.917,92	11			90.163,86	8	134.754,56	2	23.999,50	1													
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VALLE DEL CONCA" - MORCIANO	0,00	1																				0,00	1
	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "ROBERTO VALTURIO" - SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO	280.353,06	3	280.353,06	3																			
	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "ROBERTO VALTURIO" - SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO - RIMINI	17.396,95	1	17.396,95	1																			
	PROVINCIA DI RIMINI	835.049,67	50	319.623,17	18	99.637,54	7	126.286,14	8	50.506,40	6				6.000,00	1					232.996,42	10		
	PROVINCIA DI RIMINI - ASSESSORATO AL TURISMO	48.560,00	2	48.560,00	2																			
	UNIONE dei COMUNI VALLE DEL MARECCHIA	91.046,00	6	5.400,00	1	17.515,00	2	68.131,00	3															
	UNIVERSITA' degli studi di BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - POLO SCIENTIFICO DI DATTICO di RIMINI	208.933,71	20	122.593,57	12			35.339,74	4	51.000,40	4													
	<b>Totale</b>	<b>7.743.401,62</b>	<b>360</b>	<b>4.536.877,77</b>	<b>192</b>	<b>601.704,32</b>	<b>29</b>	<b>1.546.005,82</b>	<b>76</b>	<b>252.227,50</b>	<b>25</b>	<b>72.596,22</b>	<b>2</b>	<b>76.700,00</b>	<b>5</b>	<b>28.660,00</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>557.044,39</b>	<b>22</b>	<b>71.585,60</b>	<b>6</b>	

	<i>di cui</i>																					
	Incarichi €.		collaborazione		studio		consulenza		relazioni pubbliche		convegni		mostre		pubblicità		rappresentanza		serv.architett.e ingegn.		altro <sup>(1)</sup>	
	Incarichi €.	tot. incarichi	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°	€	n°
Regione Emilia - Romagna - Totale	128.880.522,88	6.712	66.774.985,67	3.661	10.979.574,98	504	22.827.286,84	904	9.783.763,25	636	1.185.131,79	41	1.349.736,41	75	1.955.508,34	131	332.463,49	34	13.483.171,00	690	208.901,11	36

1) sono ricompresi in questa voce tutti quegli incarichi trasmessi a questa Sezione ma privi della classificazione della tipologia di spesa. Le motivazioni possono essere diverse, a titolo di esempio, il caso di revoca di incarico, la cessazione dell'incarico, ecc.